CXL. SEDUTA

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 4954

Disegni di legge: (Trasmissione) 4954

Disegno di legge: « **Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale** » (**23-A**) (Seguito della discussione):
TERRACINI 4961
ORLANDO 4970

Interrogazioni:
(Annunzio) 4980
(Svolgimento):
PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 4958, 4960
MENGHI 4959
DE BOSIO 4960

Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 4961

Relazioni:
(Presentazione) 4955
(Richiesta di proroga per la presentazione):
TERRACINI 4955
MERLIN Umberto 4956, 4957
MERLIN Angelina 4956, 4957
DE BOSIO 4956
LUSSU 4957

Sul processo verbale:
JACINI 4953
LUSSU 4954

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

JACINI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Onorevoli colleghi, ieri sera l'onorevole Lussu, nel replicare alla risposta dell'onorevole Brusasca, mi ha chiamato in causa a proposito del trattato concluso con l'Argentina. Purtroppo io non ero presente, ma colgo con piacere l'occasione del processo verbale per dare al Senato qualche chiarimento che potrà forse interessare. Nel trattato da me concluso la questione della cittadinanza non era contemplata e quindi giuridicamente il Governo argentino ha piena libertà di statuire al riguardo.

Debbo soggiungere che, da un punto di vista personale, ritengo che la più rapida assimilazione dei nostri lavoratori alla cittadinanza argentina, se sentimentalmente può presentare qualche inconveniente, dal punto di vista pratico presenta molti vantaggi, inquantochè i lavoratori stessi vengono in tal modo a fruire di tutti i diritti della cittadinanza argentina e si avvantaggiano di tutte quelle provvidenze che il Governo argentino ha stabilito per i lavoratori che acquistino terre e fabbrichino case nel paese.

D'altra parte è evidente, e bene hanno fatto l'onorevole Lussu e, dal canto proprio, il Governo a rilevarlo, quale interesse l'Italia abbia a non rompere interamente i legami che congiungono la patria a quei lavoratori. Ma io ho sempre ritenuto e ritengo ancor oggi che la difficoltà sia facilmente superabile attraverso una larga utilizzazione dell'istituto della doppia cittadinanza, la quale, se ha incontrato da parte dei nostri giuristi e specialmente da parte del venerabile maestro Orlando, delle obie-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

zioni di carattere puramente giuridico, presenta però dal punto di vista pratico notevolissimi vantaggi. E basterebbe riandare alla storia dei germano-americani per comprendere di quale utilità sia stata alla Germania l'istituto della doppia cittadinanza. Quindi vorrei che gli sforzi del nostro Governo si svolgessero non nel senso di impedire ai cittadini italiani emigrati in Argentina di acquisire quanto prima è possibile la cittadinanza argentina, ma nel senso di conservare ad essi l'uso di tutti i diritti che loro spettano come cittadini italiani; il che è facilitato dal fatto che l'Argentina è paese transoceanico ed anche in teoria difficilmente può trovarsi in istato di conflitto con la Italia. Questo tenevo a dire per chiarire anche la mia responsabilità, per il fatto che nel trattato del febbraio 1948 non siasi tenuto conto di questo argomento che costituisce un interessantissimo problema per l'Italia.

LUSSU. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io credo che il Senato debba essere grato all'onorevole Jacini per il suo intervento in questo momento sul problema dei nostri connazionali in Argentina. Egli infatti chiarisce ancora di più il problema. Io debbo lamentare, se è possibile esprimere un sentimento di questa natura, il silenzio assoluto, su questo problema così importante, della stampa italiana, e debbo aggiungere che le informazioni che ho sono estremamente limitate, poichè esse sono costituite esclusivamente da lettere personali di vecchi amici connazionali che vivono in Argentina. Non ho letto nessuna altra notizia, mentre è chiaro che la questione riguarda tutti noi, tutta l'Italia, ed in sommo grado, essendo la popolazione italiana emigrata in Argentina di notevole importanza. L'onorevole collega Jacini ha ricordato gli impegni assunti all'epoca della sua missione in Argentina. Io credo che, siccome questi impegni sono recenti e siccome l'emigrazione nostra in Argentina continua permanentemente. il nostro Governo debba sentire il dovere — ed io non ho dubbi su questo, poichè penso che lo senta — di intervenire in questi giorni senza interruzione, poichè il Parlamento argentino che siede in Assemblea costituente. può certamente essere benevolmente influenzato dall'intervento del nostro ambasciatore in Argentina, che è un uomo insigne sotto molti riguardi. E penso anche che l'accenno che ha fatto il collega onorevole Jacini alla doppia nazionalità contempli la giusta soluzione. Credo anch'io, e certo molti nel Senato penseranno allo stesso modo, che questo sarebbe il modo ideale di risolvere nello stesso tempo gli interessi dell'Argentina e quelli dei nostri connazionali. Se i nostri connazionali riuscissero a godere della doppia nazionalità, non vi è dubbio che le nostre preoccupazioni sarebbero totalmente rimosse. Io mi auguro che il Governo intervenga in questo senso e mi auguro anche che, a tutela dei nostri connazionali in Argentina, nell'eventualità che il progetto di Costituzione possa essere approvato così come è stato presentato, il nostro Governo intervenga per tutelare gli interessi principalmente di quelli tra i nostri connazionali i quali, messi al bivio tra la scelta della nazionalità argentina e la scelta della nazionalità di origine, volessero ritornare in Italia. Penso che il Governo ha il dovere di tutelare seriamente questa nobile aspirazione di connazionali che, obbligati a scegliere, siano dolorosamente obbligati a preferire il ritorno in Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Bertini per giorni 5, Cerulli Irelli per giorni 2, Cingolani per giorni 1, Tignino per giorni 5, Varaldo per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge:

« Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio

presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari » (11-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Senatore Valmarana ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge recante « modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni » (99-A).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Richiesta di proroga per la presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con lettera in data 25 corrente, il Presidente della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di tre mesi per la presentazione delle relazioni sui seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare:

« Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista » (35) - d'iniziativa dei senatori Macrelli ed altri (*relatore* Boeri);

« Graduale sblocco dei fitti » (46) - d'iniziativa dei senatori Lucifero e Venditti;

« Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia o indulto per i reati commessi in relazione a controversie individuali o collettive nei contratti di mezzadria, colonìa parziaria e affitti di fondi rustici » (52-*Urgenza*) - d'iniziativa dei senatori Bosi ed altri (*relatore* Vischia);

« Istituzione della Cassa assistenza e pensioni per esercenti professioni legali » (84) - d'iniziativa dei senatori Italia ed altri (*relatore* Bo);

« Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia o indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 » (92-*Urgenza*) - d'iniziativa dei senatori Salomone ed altri (*relatore* Magliano);

« Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, ed al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore » (145) - d'iniziativa dei senatori Spallino ed altri (*relatore* Bo).

Inoltre, il Presidente della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), con lettera in data 26 corrente, ha domandato, a nome della Commissione, una proroga di tre mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge di iniziativa della onorevole Merlin Angelina:

« Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica » (63) - (*relatore* Boggiano Pico);

ed una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Palermo:

« Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (43-urgenza) - (*relatore* Lodato).

Per quest'ultimo disegno di legge, la 1ª Commissione ha richiesto anche, a norma del secondo comma dell'articolo 28 del Regolamento, il parere della Commissione Finanze e tesoro.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI Esprimo il mio rammarico ai colleghi della 1ª Commissione, di non essere stato presente nell'ultima seduta, nella quale per l'appunto si è parlato del disegno di legge di iniziativa della nostra collega onorevole

Merlin; e tanto più perchè, altrimenti, mi sarei opposto alla richiesta della proroga.

Onorevoli colleghi, occorre saper anche valutare le ripercussioni sull'opinione pubblica per le decisioni, sia pur necessarie, di carattere procedurale dei nostri lavori. E io penso, a ragion veduta, che una nuova proroga di tre mesi — dico nuova perchè, lo si tenga presente, già altra ne fu concessa — dell'esame in sede di Commissione e poi, naturalmente, in aula di questo disegno di legge, non potrebbe non essere seguita da commenti per i quali non voglio elencare qui aggettivi o qualificazioni.

Le ragioni che hanno mosso la nostra collega, onorevole Merlin, a presentare questo disegno di legge sono troppo note perchè io le richiami. Ma altrettanto difficili, quanto queste sono note, sarebbero le ragioni che si potrebbero esporre per giustificare la nuova proroga.

So che il collega Boggiano Pico è stato ammalato e mi compiaccio che si sia ristabilito. Ma forse, in questo caso, sarebbe stato opportuno pregare un altro membro della Commissione di accollarsi l'incarico di fare la relazione su questo disegno di legge. Oggi, dinnanzi alla richiesta di un rinvio di tre mesi — che suonerebbe a molti come seppellimento definitivo di questa proposta — non mi sento di potervi aderire nè come fecente parte alla Commissione, nè come membro del Senato. E pregherei gli onorevoli colleghi di non volerla accettare.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO Mi dispiace che non sia presente il collega Boggiano Pico il quale avrebbe potuto dare qualche spiegazione più esauriente. L'argomento è molto delicato e la questione è di quelle che non possono essere trattate leggermente; è un brutto argomento, ma anche su questo argomento bisognerà concludere.

La Commissione si è trovata in questa situazione: il collega Boggiano Pico, che è relatore, aveva riferito che i suoi studi non erano ancora completi perchè, dovendosi interpellare la V Commissione e soprattutto, dovendo lui, relatore, assumere delle informazioni da medici (perchè il problema non è solo di interesse della Commissione dell'interno, ma è anche un problema di salute pubblica, di igiene e di sanità) egli aveva bisogno di un termine più lungo.

Mi dispiace che il senatore Terracini non sia stato presente alla seduta della Commissione, ma lo assicuro che la Commissione, di fronte a queste ragioni, alla delicatezza dell'argomento, allo studio che il relatore diceva di dover fare, fu unanime nel ritenere che questa nuova proroga rispondesse a stretta necessità. Perciò prego il Senato di voler consentire alla nostra richiesta.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Ho poche cose da aggiungere a quanto ha detto il collega Terracini.

Io mi permetto di non credere che a persone preparate, come lo sono in generale i senatori, occorrano molti mesi per raccogliere quanti argomenti vogliono pro e contro il mio progetto di legge.

Mi oppongo perciò alla proposta di proroga e chiedo al Senato di votare contro questa richiesta tanto più che l'opinione pubblica, istruita e maturata attraverso discussioni e polemiche, esige che in questa Camera si tratti finalmente di un argomento tanto importante, oggetto di una legge presentata già da sei mesi. Mi duole di dover rilevare che la richiesta della proroga corrisponde ad una precisa volontà, già dimostrata in altri settori che non sono i nostri, ma pur sono settori della vita nazionale, alla volontà cioè di coloro che sulla sventura — non dico immoralità — di una parte dei cittadini italiani che sono le donne, guadagnano fior di quattrini. (*Commenti*). È stata espressa la precisa volontà di insabbiare — e lo denuncio al Senato ed all'opinione pubblica — questo progetto di legge, perchè troppi loschi interessi ci sono, inerenti alla esistenza di quelle case. (*Vivi commenti*).

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Onorevoli colleghi, proprio stamattina la XI Commissione Igiene e sanità si è occupata dell'importante e grave problema che è alla base di questo provvedimento e mi meraviglia altamente sentire la collega onorevole Merlin interpretare il nostro senso di responsabilità, lo studio profondo al quale noi abbia-

mo dato tutta la nostra opera per questi due mesi, come un gesto di boicottaggio al suo progetto di legge.

Onorevoli colleghi, vi assicuro che gli studi sono molto avanzati; la Commissione Igiene e sanità non è stata ancora in grado di esprimere il definitivo parere, perchè tra l'altro attende anche dall'estero, e precisamente dalla Francia, degli importanti elementi. Completato lo studio e le ricerche verrà dato il giudizio definitivo al riguardo (*Interruzioni*).

Pertanto ritengo opportuno di associarmi alla richiesta della 1ª Commissione, a nome, per lo meno, della maggioranza della XI Commissione.

PRESIDENTE. Sulle richieste di proroga da parte della 2ª Commissione non ci sono obiezioni Quindi le metto ai voti. Chi le approva è pregato di alzarsi

(*Sono approvate*).

Inoltre la 1ª Commissione ha chiesto una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge di iniziativa del senatore Palermo. Anche per questa richiesta non ci sono obiezioni. Quindi la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si sono invece fatti dei rilievi sulla proposta di proroga di tre mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge di iniziativa della onorevole Merlin Angelina.

MERLIN ANGELINA Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Io domando che la proroga sia accordata solo per un mese. Il collega De Bosio ha detto che gli studi sono molto avanzati Quindi mi pare che un mese sia più che sufficiente per condurli a termine

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Mi dispiace di sembrare scortese verso la mia collega, ma faccio osservare che la 1ª Commissione è stata unanime nella sua deliberazione, ed erano presenti anche dei colleghi dell'opposizione.

D'altra parte qui non è il caso di fare una transazione sul termine, tanto più che non è presente il relatore. Il collega De Bosio ha già parlato per esprimere il parere della Commissione Igiene e sanità e quindi io non ho altro che da pregare il Senato perchè approvi la proposta formulata dalla 1ª Commissione, che ho l'onore di presiedere.

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io ero disposto ad accordare la proroga richiesta per la malattia di uno dei nostri colleghi, argomento questo al quale nessuno può essere insensibile Ma dopo le dichiarazioni che abbiamo sentito, io ho il dovere di votare contro la proposta di proroga. Ci è stato infatti raccontato che per completare una documentazione sarebbe necessario, addirittura obbligatorio, spedire una specie di ambasciatore in Francia per fare sul posto le indagini necessarie. Ora, l'Italia per quanto abbia avuto un periodo di decadenza, non è scesa a tale livello di bassa cultura da non possedere in casa, nelle nostre biblioteche, i dati di cui dispongono gli altri Paesi. Tale argomentazione non ha nessun valore o ha un valore negativo. Mi sia permesso poi di dire che noi in qualche maniera dobbiamo sopperire alle esigenze create da un nostro collega indisposto È anche vero inoltre, che, per quanto le nostre donne richiedano uguaglianza di diritti con gli uomini, la prima volta che un nostro collega, donna, presenta una proposta di legge sarebbe stato doveroso non allungare i termini, ma usarle un atto di deferenza e fare in modo che fosse sollecitamente discussa. Quindi anche per un atto di deferenza verso la collega Merlin darò voto contro la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta della onorevole Merlin Angelina di prorogare soltanto di un mese i termini per la presentazione della relazione sul progetto di sua iniziativa.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvata*).

Metto ora in votazione la proposta della Commissione di prorogare detti termini di tre mesi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

La prima è quella presentata dal senatore Menghi, ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, « per conoscere: 1) se non ritengano necessario ripristinare con urgenza il Convitto Nazionale di Tivoli che ha avuto nel passato una gloriosa tradizione da tutti riconosciuta sia con la parziale ricostruzione dell'edificio colpito dal bombardamento, sia con la riorganizzazione interna amministrativa. 2) Il motivo che finora ha impedito la istituzione in quella città di un corso di computisteria che non arreca allo Stato nessun nuovo onere finanziario perchè se ne chiede l'apertura mediante il trasferimento di un corso duplicato di altre similari scuole del Lazio poco frequentate, mentre la città di Tivoli cui fanno capo molti altri paesi vicini ha esuberanza di alunni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Perrone Capano, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, per rispondere a questa interrogazione.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La possibilità della riapertura del Convitto Nazionale di Tivoli è connessa alla ricostruzione della parte danneggiata di quell'edificio. Per la ricostruzione dell'edificio stesso, che è di proprietà del Convitto medesimo, il Ministero dei lavori pubblici autorizzò l'esecuzione di alcuni lavori dell'importo di L 3 000.000, quando vigeva la legge 9 luglio 1940 n. 938 modificata dall'articolo 20 della legge 26 ottobre 1940, numero 1543, che autorizzava il Ministero a disporre, durante lo stato di guerra, l'esecuzione di lavori per riparazioni urgenti di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, nonchè l'esecuzione dei lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalla guerra.

Le disposizioni della suindicata legge numero 938, in seguito prorogata con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 256, cessarono di aver vigore col 15 aprile 1947. Di conseguenza una perizia dello importo di 152 milioni di lire per il completamento dei lavori, presentata al Ministero dei lavori pubblici nello scorso settembre, non ha potuto essere presa in considerazione in quanto il Convitto che, come ho accennato, è proprietario dell'edificio, non rientra tra gli enti pubblici locali i cui beni danneggiati possono essere ricostruiti dal Ministero dei lavori pubblici in base all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Il Ministero della pubblica istruzione aveva esaminato, insieme con quello dei lavori pubblici e con quello del tesoro, la possibilità di estendere agli edifici di proprietà dei convitti nazionali l'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n 1543, in base al quale lo Stato si assume la spesa per la ricostruzione o per il restauro dei fabbricati danneggiati per cause belliche. In relazione alla natura di detti Enti è stato però rilevato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, i convitti nazionali sono istituti pubblici con personalità giuridica al cui personale direttivo, educativo e contabile di ruolo provvede lo Stato, mentre ad ogni altra spesa debbono provvedere i convitti, in primo luogo con le rette dei convittori, eventualmente poi con le rendite del proprio patrimonio e con contributi, canoni, sussidi corrisposti da provincie, comuni o altri Enti morali. Si è soggiunto che, essendo la retta annuale stabilita dai Consigli di amministrazione dei convitti in relazione alle necessità degli Istituti, nel caso specifico andrebbe quindi considerata anche la quota di ammortamento relativa alla ricostruzione. Non essendosi potuta così effettuare la ricostruzione a carico dello Stato, non si è quindi potuto finora provvedere alla riattivazione del Convitto Nazionale di Tivoli e di qualche altro convitto anche, come quello di Salerno, e di taluni istituti pubblici di educazione femminile.

Quanto alla seconda parte della interrogazione dell'onorevole Menghi, faccio presente che la proposta, a parte l'assoluta mancanza di disponibilità finanziarie, in quanto questo anno non si è potuto costituire un apposito capitolo di bilancio per la istituzione di nuove scuole e di nuovi istituti, non è stata accolta, avendo il comitato tecnico del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Roma, nell'adunanza del 17 maggio 1948, espres-

so, come nell'anno precedente, parere contrario. Il parere contrario del consorzio è basato sul fatto che in Tivoli esistono numerose scuole di istruzione media governative, e precisamente un liceo ginnasio, un istituto magistrale, una scuola media, una scuola tecnica industriale, con annessa scuola di avviamento, ed una scuola di avviamento a tipo commerciale.

Quanto alla richiesta di una sezione staccata — il corso duplicato di cui parla l'onorevole Menghi — di scuola tecnica-commerciale da altra scuola di identico indirizzo del Lazio e quanto alla affermazione che dalla istituzione di questa sezione staccata non deriverebbero oneri allo Stato, debbo far rilevare che l'affermazione è inesatta perchè una sezione staccata importa anche essa una spesa quasi pari a quella di un'identica scuola governativa, leggermente minore ma quasi pari, dovendosi provvedere agli insegnanti relativi con personale incaricato la cui retribuzione si approssima a quella del personale di ruolo. Ora a questo ultimo riguardo valgono infine le considerazioni che ho esposte prima circa la mancanza di disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menghi per dichiarare se è soddisfatto.

MENGHI. Al Senato è nota la importanza educativa e istruttiva dei convitti nazionali, che sono 40, per la nostra gioventù. Di essi alcuni sono stati gravemente danneggiati dalla guerra; tra i più colpiti è il convitto nazionale di Tivoli.

Il Ministero della pubblica istruzione, per negare che l'onere della ricostruzione della parte del convitto danneggiata sia a carico dello Stato, si riporta alla legge del 26 ottobre 1940 e all'altra del 21 ottobre 1947. L'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940 dice: « Alla ricostruzione a carico dello Stato dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni di beneficenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate sarà provveduto dal Ministero dei lavori pubblici » Con la legge del 21 ottobre 1947 si aggiunge: « La disposizione di cui all'articolo 27 della legge del 26 ottobre 1940 n. 1543 in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede a carico dello Stato alla ricostruzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficienza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, è estesa agli edifici scolastici delle scuole governative, industriali, commerciali, agrarie ed artistiche, di proprietà delle scuole stesse ».

Ora è chiaro che il legislatore ha tenuto presente la funzione di queste scuole, funzione di utilità pubblica. Il Convitto Nazionale di Tivoli esplica una funzione di utilità pubblica perchè entro il convitto stesso sono le scuole elementari e vi sono ospitate le scuole secondarie; il ginnasio-liceo e le scuole normali. Quindi è giusto che questa legislazione benefica sia anche estesa al convitto nazionale, che, lo ricordo all'onorovole Sottosegretario, non ha capitali, non ha un patrimonio con cui possa provvedere alla ricostruzione.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questa è materia *de jure condendo.*

MENGHI. No Basta interpretare le leggi attuali oltre che nella lettera anche nello scopo cui tendono. Quindi è ozioso dire che il convitto potrebbe aumentare le quote mensili ai convittori, quando esso non esiste. Prima ricostruiamo l'edificio e poi chiameremo a concorrere nelle spese i convittori, ai quali si potrà imporre una quota moggiore di retta mensile.

Ritengo perciò che in definitiva lo Stato può con spirito, diciamo così, benefico, con interpretazione estensiva di queste due leggi, ottemperare alla ricostruzione, erogando i 150 milioni necessari per riedificare la parte dell'edificio distrutta.

Vengo ora al secondo oggetto della mia interrogazione. Il comune di Tivoli, più volte, sia con deliberazione della Giunta, sia con deliberazione consigliare, ha espresso il voto al Ministro della pubblica istruzione di istituire un corso di avviamento commerciale superiore, e ha detto: Noi non vogliamo imporre un nuovo onere finanziario allo Stato, vogliamo semplicemente un corso di sdoppiamento di scuole, già istituite nel Lazio, che sono 15. Quindi nessun nuovo onere finanziario perchè i professori sono già pagati. Le aule saranno date dal Comune e così pure le suppellettili.

Non costringete i nostri figli e quelli dei comuni viciniori ad andare con gravi sacrifici a Roma. Ed essi sono ben numerosi.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sdoppiare le scuole non significa sdoppiare gli insegnanti!

MENGHI Ci sono delle scuole già istituite, onorevole Sottosegretario, che vivono una vita grama, che fanno degli sdoppiamenti e i corsi bis non sono nemmeno frequentati. Ed allora perchè tenere i professori oziosi? È bene mandarli nella scuola richiesta. Io ricordo al Senato che di sezioni distaccate nel Lazio ce ne sono già parecchie: a Fiuggi sono stati istituiti una scuola media ed un corso di ginnasio superiore, distaccandoli dai rispettivi istituti di Alatri. A Ceccano vi è una sezione di scuola media, distaccata da quella di Frosinone. A Palombara, proprio quest'anno, un corso di scuola media è stato distaccato da Subiaco Dunque se il Ministero ha buona volontà lo può fare, ottemperando ai desideri del Comune di Tivoli. Nè si dica che Tivoli ha già tante scuole secondarie. Dato che già molti alunni frequentano il corso inferiore qualificato, perchè privare essi del beneficio di fruire sul posto di quello superiore? Io ho piena fiducia nella buona volontà del Ministro Gonella; so che egli ha comprensione delle necessità dei comuni e quello di Tivoli è stato molto provato dalla guerra. Occorre tagliare il nodo gordiano della burocrazia. Lo attendo dunque all'opera per l'istituzione della nuova scuola a Tivoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Caristia al Ministro della pubblica istruzione; ma essendo assenti l'onorevole Caristia e gli altri due presentatori a norma del Regolamento si intende ritirata. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole De Bosio al Ministro della pubblica istruzione «per sapere se ai laureati in medicina nell'anno 1948 verrà accordata l'abilitazione all'esercizio della professione prima dell'esame di Stato, come già disposto per i laureati nel periodo bellico e post-bellico. In ogni caso per conoscere quali provvedimenti saranno presi a favore di questi giovani duramente provati dalla guerra»

Ha facoltà di parlare l'onorevole Perrone Capano, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Ministero della pubblica istruzione ha già predisposto uno schema di disegno di legge di cui, nella seduta del 13 dicembre u. s., il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la presentazione alle Camere, col quale tra l'altro saranno sospesi anche per l'anno 1949 gli esami di Stato professionali e sarà consentito il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria ai laureati e diplomati dell'anno accademico 1947-1948.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Bosio per dichiarare se è soddisfatto.

DE BOSIO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione della risposta precisa che ha voluto darmi e mi dichiaro soddisfatto, ma con la riserva che desidero brevemente esporre.

Il Senato deve sapere che si tratta di un problema di grande rilievo. Nell'anno 1944, la legge 27 gennaio n. 51 sospese l'esame di Stato per tutte quelle professioni per le quali era stato reso obbligatorio dalla rinomata riforma Gentile. Da allora a tutto il febbraio 1948 vennero rilasciati certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per cui il laureato poteva iniziare immediatamente lo esercizio della professione. Senonchè, come voi sapete, la Costituzione, all'articolo 33, ha prescritto l'esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per l'abilitazione all'esercizio professionale In base a questa norma il Ministro della pubblica istruzione, nel luglio 1948, dispose che non si rilasciassero più certificati provvisori.

Quale la conseguenza? La conseguenza fu che circa quattro o cinquemila laureati in medicina e circa quindicimila giovani di altre professioni da sei mesi attendono di poter iniziare per lo meno la pratica professionale. Questi giovani sono dei «disoccupati per legge», perchè non possono far nulla. Ora, questo problema il Ministro della pubblica istruzione, sollecitato un po' anche dal Senato, a metà dicembre ha cercato di risolverlo. Egli ha predisposto un disegno di legge che fra giorni sarà presentato al Parlamento, disegno di legge che ho avuto l'onore di consultare, ma che temo richiederà da parte delle due Camere una indagine piuttosto lunga, perchè non si riferisce soltanto a questa specifica categoria dei lau-

reati del 1948, ma anche a tutti quelli che usufruirono dell'abilitazione provvisoria negli anni precedenti.

Pertanto, onorevoli colleghi, io non posso, nell'interesse di quelle migliaia di laureati e delle famiglie, che per anni e anni sostennero sacrifici per far superare gli studi ai loro figli, dichiararmi completamente soddisfatto Domando quindi al Ministro della pubblica istruzione che questo particolare problema dei laureati del 1948 venga stralciato dal disegno di legge predisposto e che venga pubblicato un provvedimento provvisorio con forza di legge, a' sensi dell'articolo 77 della Costituzione, provvedimento che entri immediatamente in vigore, e che le due Camere poi potranno convertire in legge entro il prescritto termine di due mesi dalla pubblicazione.

Io confido che questo problema, che è di straordinaria necessità e di eccezionale urgenza, sia dal punto di vista morale che economico, sia per il fatto che questa categoria di laureati è stata la più danneggiata dalla guerra, venga risolto immediatamente

Per quindici mesi questi giovani dovettero interrompere gli studi durante la guerra ed oggi rischiano di perdere un intero anno, se il Ministro non interviene con disposizioni di carattere straordinario

Onorevoli colleghi, voi avete sentito che tutte le formalità prescritte per la presentazione di questo disegno di legge sono state già ultimate dal Ministero; prego pertanto vivamente l'onorevole Ministro della pubblica istruzione di voler esaminare se sia possibile convertire questa parte del disegno nel già accennato provvedimento provvisorio con forza di legge.

Confido che questa mia proposta venga condivisa dal tacito consenso di questa alta Assemblea, sempre sollecita ad intervenire per la risoluzione di problemi che interessano ogni categoria, affinchè venga data a questi giovani laureati, dopo tanti anni di studi e sacrifici, la possibilità di iniziare la loro attività professionale, di procurarsi i mezzi per vivere dignitosamente, di mettere subito a disposizione del Paese il loro prezioso contributo professionale e scientifico (*Applausi*).

BUBBIO La disposizione dovrebbe valere anche per i farmacisti!

DE BOSIO. Certamente, per tutti i laureati del 1948 che avrebbero dovuto sostenere l'esame di Stato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle rimanenti interrogazioni è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE Comunico al Senato che il senatore Braitenberg, insieme ai senatori Conci, Gelmetti, Lucifero, Mott, Raffeiner, Carbonari, De Bosio, Jacini e Galletto, ha presentauna proposta di legge che ha per titolo:

« Abrogazione dell'articolo 171 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, relativo all'esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero ». (245).

Per questa proposta di legge è stata chiesta la procedura d'urgenza. Pongo ai voti tale richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È *approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale »

È iscritto a parlare il senatore Terracini: ne ha facoltà.

TERRACINI Signor Presidente, una parte della discussione generale su questo progetto di legge è stata dedicata, dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, al tentativo di negarne la necessità Ma alcuni, facendosi eco di certi dubbi, hanno messo addirittura in discussione l'esigenza o meno della Corte costituzionale.

Una simile discussione era già stata fatta dall'Assemblea costituente; ma qui è stata arricchita con abbondanza di elementi originali addotti con manifesta utilità. Perchè è necessario che, dinanzi al popolo italiano, la vali-

dità e l'autorità morale di questo nuovo organismo del nostro Stato vengano sempre più sottolineate affinchè esso venga non solo subito, ma riconosciuto nella sua evidente necessità. Questa legge comunque è senz'altro necessaria perchè, stabilita dalla Costituzione l'esistenza della Corte costituzionale, ne discendeva l'obbligo di determinarne legislativamente gli aspetti più particolari, della formazione e del funzionamento.

È vero che la stessa Assemblea costituente aveva già approvato a questo scopo una legge, quella del 9 febbraio 1948. Ma questa era appunto una legge costituzionale che ha definito quegli elementi di struttura della Corte per i quali si presume una stabilità nel tempo; mentre la legge attuale, che non ha, a ragion veduta, carattere costituzionale, si riferisce a quegli aspetti della organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale che potranno eventualmente essere ancora modificati sulla base della prima esperienza. Perchè in realtà una prima grande esperienza è questa che la Repubblica italiana si appresta a fare.

Credo che non sia inopportuno ricordare in questo momento, proprio perchè gli altri lo hanno già dimenticato, che la Corte costituzionale era divenuta necessaria nella nostra struttura statale dal momento stesso che la Costituzione era stata dichiarata rigida; il che imponeva la disponibilità di un misuratore della aderenza al testo costituzionale dell'attività legislativa e che, delineando il nuovo ente regione munito di facoltà legislative — in verità troppo modeste, — si formulò l'ipotesi di certi conflitti per i quali occorreva determinare l'organo dirimente.

Io penso che, se ci fossimo posto soltanto il caso di conflitti tra i poteri dello Stato, a nessuno sarebbe venuto in mente di creare la Corte costituzionale. Tale genere di conflitti infatti esisteva potenzialmente anche nei tempi passati; ma si era sempre trovato il modo di dirimerli senza costruire un apposito organismo. Ma un conflitto fra branche legislative, (poichè io amo considerare il potere legislativo delle regioni non come qualche cosa di distaccato o di contrapposto al potere legislativo del Parlamento), questa possibilità di contrasto nell'interno dello stesso potere legislativo, fatto oggi più articolato che nel passato, imponeva per l'appunto la formazione di un organo che fosse capace, con l'autorità necessaria, di intervenire nel momento del conflitto per sanarlo.

L'onorevole Nitti, saggio di molta saggezza e ricco di molta esperienza, mi pare che però, in questa nostra odierna discussione, si sia un po' troppo preoccupato dei termini e delle parole anzichè della sostanza. Così quando ha citato la Corte costituzionale degli Stati Uniti come paragone critico dell'istituto che noi ci apprestiamo a definire nei suoi ultimi lineamenti. La nostra Corte e quella americana sono due cose diverse, anche se il massimo organo giudiziario della Repubblica americana e questo nostro, che non dirò ancora il massimo della Repubblica italiana, portano lo stesso nome. Perchè preoccuparci del nome comune? Forse, se l'Assemblea costituente avesse trovato altro titolo, meno echeggiante, per l'istituto italiano, sarebbe mancato all'onorevole Nitti, me lo perdoni, uno degli argomenti più forti con cui ha nutrito l'irriducibile opposizione che ancora in questi ultimi giorni ha dimostrato a questa iniziativa innovatrice del nostro Stato. Ma c'è un altro motivo, che io voglio proclamare senza infingimenti, per il quale noi siamo lieti che l'Assemblea costituente abbia deliberato la formazione di questo organismo. È per l'appunto quello che noi non ci sentiamo troppo affidati circa la volontà dei gruppi, che oggi detengono la direzione decisiva nella vita nazionale, di restare sempre ed in tutto ossequienti ed aderenti alle norme costituzionali. E pertanto la creazione della Corte costituzionale è per noi una misura di difesa politica della Costituzione; e già vediamo profilarsi l'eventualità di suoi interventi in occasione di contrasti che non si nutriranno soltanto e non si giustificheranno con differenze su concetti giuridici, che non esigeranno solo interpretazioni di diritto. No; la Corte costituzionale italiana, se molte cose non muteranno nella vita del nostro Paese, sarà inevitabilmente chiamata a decidere di questioni che avranno in sè un profondo e decisivo valore politico.

Ecco perchè considero la struttura della Corte costituzionale, in quanto non si basa soltanto sulla magistratura ma trova anche sorgente nelle istituzioni tipicamente politiche, come la più rispondente alla sua funzione

Tuttavia è certo che la Corte costituzionale non può dare una garanzia assoluta che tutto ciò che si farà da oggi in poi in Italia, nel campo della legislazione o dell'azione governativa, sarà sempre e completamente aderente ai termini e alla sostanza della Costituzione. Nessun organo o organismo può dare questa garanzia E guai a noi e a chiunque si facesse della Corte costituzionale un feticcio, dicendo: la Corte costituzionale c'è, e quindi possiamo tranquillamente disinteressarci di ciò che può avvenire in ordine al rispetto della Costituzione! Guai! L'anticostituzionalità può infatti esprimersi e in realtà si esprime non soltanto nella formulazione di una legge Direi che è questa la forma più ingenua con la quale si può andare contro alla Costituzione Infatti la legge è o dovrebbe essere nota a tutti, e certamente è nota per intanto ai legislatori e alle forze politiche qualificate che trovano nel Parlamento, attraverso i propri gruppi parlamentari, la propria espressione Pertanto è assai difficile, dato anche che oggi in tutti i gruppi parlamentari di tutti i partiti si trovano dei sottili giuristi, violare la Costituzione con un determinato testo di legge, senza suscitare opposizioni e allarmi. Assai più pericolose, e mi permetto di dire, assai più probabili si presentano le violazioni che non si esprimono in leggi, ed anche che non si esprimono in un fare, ma bensì in un non fare Ed è da rammaricare che la Corte costituzionale sia a questo proposito assolutamente impotente. Io comprendo che ai compiti ad essa affidati, per quanto vasti, dovevano porsi dei limiti Ma bisogna dolersi che la Costituzione non preveda un mezzo con il quale si possa colpire colui che viola la Costituzione non con una legge anticostituzionale ma con un agire anticostituzionale o, peggio ancora, con un non agire che praticamente rappresenti un atto contro la Costituzione.

Io mi auguro di no: e spero che il Governo attuale o i futuri con una certa sollecitudine porteranno al Parlamento tutti quei disegni di legge che dovranno tradurre nella vita concreta del nostro Paese tutte le norme costituzionali Ma facciamo l'ipotesi — e forse non è troppo lanciata nel vago — che per alcuni dei punti della Costituzione, che richiederebbero una organatura legislativa, a ciò non si giungesse. È evidente che ciò significherebbe la volontà di non osservare la Costituzione, Nè potrebbe in tutto sopperire alla carenza del Governo il Parlamento, con la sua facoltà d'iniziativa.

Il piccolo episodio di poco fa di una legge che certamente non investe i princìpi costituzionali maggiori ma che ne porta tuttavia in sè un certo riflesso e che una torbida votazione rattiene e soffoca ci può insegnare in qual modo si potrebbe anche eludere questa iniziativa, specie se mirasse a rimediare ad una carenza di altri organi istituzionali Noi abbiamo in quest'epoca una clamorosa dimostrazione di come si possa mancare ad un impegno costituzionale, con il non fare Mi riferisco, e non mi ci trattengo a lungo — si tranquillizzino i colleghi — alla nostra politica estera È certo, che stando alla lettera ed allo spirito della Costituzione, nessun impegno internazionale potrebbe essere assunto dal Governo della Repubblica se non autorizzato dal Parlamento Ma è altrettanto sicuro, egregi colleghi, che la Repubblica italiana da molto tempo a questa parte è portata su un terreno di compromissioni internazionali che il Parlamento non ha mai autorizzato, e sul quale anzi gli stessi partiti della maggioranza governativa, ogni giorno, e in maniera evidente, danno a dimostrare di non avere tra loro pieno accordo. È dunque sufficiente che un uomo o pochi uomini muovano dei passi che sembrino loro, voglio ammetterlo, i migliori, o che facciano dei viaggi, perchè la Repubblica italiana si trovi posta in una situazione d'impegno verso altri Stati, sulla quale il Parlamento non si è mai pronunciato, e non è stato mai interpellato E non mi si venga a dire che verrà il momento in cui, interpellato per la ratifica, potrà anche non ratificare. Gli stati di fatto precostituiti rappresentano un ostacolo, specie in questo campo, che spesso non è più possibile superare In quanto alla politica interna mi basterà richiamare la decisione del Governo

— della quale ancora ignoriamo di quale forma sia stata rivestita — in relazione alle sanzioni contro gli statali scioperanti, per dimostrare come vi siano molti modi per violare la Costituzione senza che sia data la possibilità di impugnare la violazione e di riportare coloro che l'hanno violata all'osservanza dei loro doveri.

La Corte costituzionale pertanto non dà la garanzia che la Costituzione sarà sempre ed in ogni momento osservata. È perciò necessario che, oltre alla Corte costituzionale, funzioni in Italia quel maggior organo di giustizia, quel maggior tribunale che è costituito dall'opinione pubblica È nostro dovere tenerla sempre sveglia dando direttamente alla masse popolari, al popolo italiano, il compito di rammemorare ad ogni momento a coloro che lo rappresentano o che lo governano il dovere dell'ossequio della Costituzione, e di richiamarli quando anche soltanto lontanamente accennino a mancarvi.

Questa resterà, evidentemente, anche nello avvenire la maggiore garanzia che noi avremo di una piena legalità repubblicana

L'onorevole Nitti è incorso, certo involontariamente, in un errore quando ha detto che l'Assemblea costituente in poche ore, affrettatamente, sul chiudersi dei suoi lavori, ha deciso la creazione della Corte costituzionale.

Della Corte costituzionale si è replicatamente parlato nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente. Ciò che in poche ore, poi, è stato deciso, non fu il principio dell'esistenza della Corte o gli elementi principali della sua struttura e del suo funzionamento, ma le norme per la composizione, le attribuzioni e le garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale, e cioè la legge costituzionale che ha cominciato a sviluppare il principio stabilito dalla Costituzione. E pertanto, se mai, si potrà rimproverare di precipitazione questo secondo atto, che non fu, comunque, neanche esso precipitato. Ma sulla questione di principio, amo ripeterlo, l'Assemblea costituente ha ponderatamente discusso e ponderatamente concluso.

Non vi è dubbio che la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale. Tuttavia per la sua struttura, così come venne delineata dall'Assemblea costituente, essa rappresenta come un punto di incontro dei tre poteri. La legge che abbiamo sott'occhio nel suo articolo primo richiama, ed anzi precisa che partecipano alla formazione della Corte il Parlamento, l'Esecutivo attraverso il Presidente della Repubblica e l'ordine giudiziario attraverso le tre Corti massime del nostro ordinamento. Ciò sta, secondo me, ad indicare una volta di più che non è vero che il massimo di garanzia delle libertà, il massimo di democraticità di un regime sia dato dalla massima separazione dei poteri. Non svolgo adesso il concetto — che potrà apparire ad alcuno, esposto in una maniera succinta, audace — ma sono convinto, io che sia vero il contrario: che tanto più ci si avvicini ad un regime di libertà quanto più i tre poteri trovano fra di loro punti di contatto, di avvicinamento, di coordinamento, di interdipendenza e quindi di reciproco controllo. Non vi dice nulla che, quando l'Assemblea costituente e cioè il popolo italiano hanno voluto darsi un organismo che garantisse al massimo le libertà offerte dalla Costituzione, nulla di meglio hanno trovato e nulla di meglio potevano fare se non creare un organismo nel quale appunto confluiscono e si congiungono i tre poteri? Ed è appunto per questo incontro e questa congiunzione che io credo di poter dire che, se non in punto di diritto quanto meno alla stregua morale, la Corte costituzionale noi la vediamo al di sopra e del potere esecutivo e del legislativo e del giudiziario Ho detto non come posizione giuridica Io non delineo, non definisco un'architettura; non c'è un piano di gerarchie per il quale, al di sopra di ogni altra, si posi la Corte costituzionale Ma per il modo come è formata — e perchè si suppone che essa tragga il meglio dai tre poteri — è evidente che, nei confronti di ciascuno dei tre, essa si pone con una autorità maggiore perchè, nei confronti di ciascuno, si presenta portando in sè, oltre a una parte del potere che gli è proprio, anche una parte di quello degli altri due.

Ripeto che non è questione di gerarchia formale, ma di autorità morale, che è poi l'attributo maggiore con cui la Corte delle garanzie costituzionali potrà affermarsi, in definitiva, di fronte al popolo italiano. È evidente che però, per poter fruire di questa autorità,

la Corte, nel suo stesso formarsi in ubbidienza allo schema noto, dovrà soddisfare alcune esigenze e osservare alcune condizioni. Che, per l'appunto, le permetteranno di venire riconosciuta sempre come espressione della totalità del popolo italiano, cioè come impersonante il giudizio di tutto il popolo italiano

Nelle norme che noi abbiamo sott'occhio questo concetto non è trascurato, essenzialmente per ciò che si riferisce alla elezione dei 5 componenti della Corte che promanano dal Parlamento, per i quali si vuole che essa avvenga secondo quella norma del regolamento della Camera che prevede la rappresentanza delle minoranze. Ciò è mirabilmente giusto. Questi 5 giudici non devono rappresentare infatti una parte del Parlamento, ma tutto il Parlamento; non rappresentano una parte del popolo italiano in quanto capace di eleggere i propri rappresentanti, ma lo rappresentano tutto.

Ed allora io mi pongo il quesito· per i giudici della Corte costituzionale che provengono dalla Magistratura — che saranno eletti dalla Magistratura, — per i 5 giudici che dovranno essere nominati dal Presidente della Repubblica, è possibile ed in qual modo soddisfare a questa esigenza di rappresentanza generale. unitaria che io ritengo irrinunciabile?

Si dirà· nella Magistratura non ci sono maggioranze e minoranze; essa è qualcosa di compatto, di unico. Ebbene, io posso dire — o meglio posso concedere — che, dal punto di vista politico, sia così (per quanto anche i magistrati abbiano e spesso esternino idee politiche), e che sarebbe quindi assurdo pretendere che la Magistratura nomini i propri rappresentanti partendo dal presupposto di sceglierli in base ad una diversità di concezioni politiche Ma, onorevoli colleghi, anche nel campo del diritto esistono delle differenze: come scuole, come sistemi, come concezioni. come correnti. E noi sappiamo — ed è un dato positivo — con quanta passione le contrastanti concezioni si affrontino e combattano nel mondo dei cultori delle scienze giuridiche. E se il magistrato ha la legge come propria guida, tuttavia nella propria formazione intellettuale, nel proprio studio professionale, esso allarga ben oltre il proprio orizzonte: e nell'interpretare la legge, parte da quei presupposti che ha prescelto, prima ancora di conoscerla, a sostanziare la propria dottrina di elezione. Così per le aule giudiziarie corrono nomi di magistrati come di sostenitori di una piuttosto che di un'altra concezione giuridica, di questa e di quell'altra filosofia del diritto.

Ora io mi chiedo se non sia possibile in qualche modo ottenere che la Corte costituzionale non sia informata ad una unica concezione In diritto costituzionale molte sono le posizioni divergenti nel seno stesso dei suoi studiosi; e non sarebbe cosa inopportuna ricordare acconciamente ai magistrati, nel momento in cui adempiranno al compito di eleggere i propri rappresentanti, che ogni problema è tanto meglio risolto quanto più è illuminato da diversi punti di vista, e che pertanto non si faccia di questa elezione un episodio di contesa e di reciproca esclusione tra le diverse concezioni, ma un momento di accordo e di armonizzazione per un migliore risultato di utilità nazionale.

E vengo al terzo fattore Come si può riflettere questa esigenza di rappresentanza non unilaterale per ciò che si riferisce alle nomine da effettuarsi dal Presidente della Repubblica? Premetto che io penso che queste nomine sono una competenza che dirò strettamente presidenziale Si è già discusso della questione, se ne è scritto, ma specialmente se ne è chiacchierato I 5 giudici, il Presidente della Repubblica dovrà nominarli su indicazione del Governo? Io affermo di no; ma molti dicono di sì, e ritengono che anche a questo proposito il Presidente della Repubblica non possa che ratificare le proposte che gli verranno presentate dai Ministri. Ciò, a mio giudizio, significherebbe violare la Costituzione. perchè la Costituzione vuole che questi 5 giudici siano nominati dal Presidente — dirò, con una parola che riecheggia le vecchie istituzioni cadute — come sua propria prerogativa Alla stessa maniera la Costituzione riconosce altre prerogative presidenziali, come la nomina dei senatori a vita deferiti alla scelta esclusiva del Capo della Repubblica, ed anche forse — ma la questione è più importante e molto più grave — lo scioglimento delle Camere, nel momento in cui fosse ritenuta necessaria a giu-

dizio suo e senza intervento del Presidente del Consiglio o dei Ministri.

In ogni modo poichè la nomina dei giudici della Corte deve concepirsi come una prerogativa presidenziale, quali conseguenze devono trarsi da ciò? Perchè al Presidente della Repubblica, che è concepito come l'equilibratore — non dico il moderatore — del sistema generale istituzionale, questo compito delicato spetta evidentemente anche nei confronti di questo delicatissimo organo giurisdizionale Con i 5 giudici che egli deve nominare, mi pare che egli sia chiamato a sanare quegli eventuali squilibri, quelle dissonanze interne del complesso parziale precendetemente già eletto — sottolineo la parola precedentemente — dagli organismi che sono appunto chiamati ad eleggere e non a nominare. Questa, mi pare, è la sola ragione per cui al Presidente della Repubblica si è attribuito un tale compito. Consegue da questa concezione che l'ordine, con cui devono avvenire la nomina o la elezione dei tre gruppi di 5 in cui costituzionalmente sono divisi i 15 giudici della Corte, non può essere stabilito ad arbitrio. Occorre procedere secondo la successione indicata nella Costituzione o bisogna accettare la diversa proposta dalla commissione? E, prima ancora: Ci troviamo qui di fronte a semplici elencazioni indicative ovvero queste elencazioni implicano indicazione della successione degli atti costitutivi della Corte? È evidente che è in questo secondo senso che esse devono essere concepite Io non ero certamente d'accordo con l'ordine di successione dato dalla Costituzione e ripreso nel progetto governativo, ma non sono neanche d'accordo con quello escogitato dalla Commissione. Non vi è dubbio· debbono innanzi tutto precedere le elezioni alle nomine, per la prevalenza proporzionale dei membri eletti — dieci — sui nominati: cinque Prevalenza che dà il carattere dell'organismo, che è dunque elettivo. Ma quale delle due elezioni deve precedere? Nel testo della Commissione è data la precedenza, mi pare, alle Corti; segue il Parlamento ed in fine viene il Presidente della Repubblica con le sue nomine. Io penso invece che l'elezione del Parlamento debba precedere ad ogni altro atto formativo, e che in secondo tempo si abbia quella da parte dell'ordine giudiziario. Degli organi chiamati a stimolare la formazione della Corte costituzionale il tipico elettivo è infatti il Parlamento; ed è dal Parlamento d'altra parte che può presumersi possano venire particolarmente gli elementi di squilibrio nella formazione della Corte. Infatti noi sappiamo che, quand'anche si ricorra a quell'articolo del regolamento della Camera che prevede la elezione con rappresentanza della minoranza, un abile manovriero parlamentare, quando abbia ad esempio a propria disposizione la maggioranza che caratterizza attualmente la Camera italiana, potrebbe facilmente riuscire a carpire alla minoranza una parte della rappresentanza che il regolamento tuttavia le assegna. Non mi sorprenderei pertanto (*interruzione del senatore Zoli*) onorevole Zoli, lei sa che il fatto si è già verificato in quest'aula stessa alcuni mesi fa.

PERSICO, *relatore*. Ma le Camere votano riunite!

TERRACINI. Sì, riunite, ma la loro riunione non serve a annullare questa possibilità

ZOLI. La tempera!

TERRACINI. La tempera ma non l'annulla; e con gente manovriera come quella alla quale io alludo (*ilarità*) basta il più piccolo margine di possibilità per riuscire a compiere la operazione. Pertanto io ritengo che occorre nella legge stabilire quest'ordine di successione delle varie elezioni e nomine: il Parlamento, le Corti e, al terzo momento, il Presidente della Repubblica.

Ed ora, dopo avere toccato le questioni di caattere generale, mi avvicino agli articoli; ma non per trattare di singoli emendamenti — non ne ho presentati pur riservandomi di presentarne — bensì per esaminarne alcuni che mi pare implichino a loro volta problemi di valore generale, anche se nel testo della legge essi si svolgono in specifiche formulazioni quasi di dettaglio. Per esempio, ho l'impressione che nel testo che ci è stato presentato, al Presidente del Consiglio dei ministri venga data una posizione di rilievo che non gli compete; e ciò avviene in due distinti articoli. Non dovrei stupirmene, sebbene non sia forse ancora del tutto vero che ci troviamo in regime di cancellierato! Ma questi due punti del disegno di legge tradiscono quanto meno un inconsapevole orientamento

in questo senso. Trovo all'articolo 3 che, della nomina del Presidente della Corte costituzionale, deve essere data notizia al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ad al Presidente del Consiglio dei ministri. Io chiedo a che titolo si vorrebbe far eseguire questa comunicazione al Presidente del Consiglio L'esecutivo è già rappresentato, in questa formazione trina, dal Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio ha nulla a che farci. Ritengo che sia invece necessario dare notizia dell'avvenuta elezione del Presidente della Corte costituzionale ai tre Presidenti delle Corti che hanno partecipato alla elezione dei rappresentanti della magistratura in seno alla Corte costituzionale, e che hanno perciò ugual titolo ad essere informati del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle due Camere, ai quali la comunicazione si fa perchè, o direttamente, come il Presidente della Repubblica, o attraverso la mediazione delle Assemblee parlamentari, hanno partecipato alla formazione della Corte costituzionale, acquisendo così il diritto di sapere in qual modo definitivo essa si sarà costruita Proporrò a questo proposisto un emandamento

Ma vi è un altro punto ancora nel quale si presenta il Presidente del Consiglio con un supero di autorità e poteri non opportuno e non corretto. Lo citerò fra poco, perchè voglio ora seguire nel loro ordine il richiamo degli articoli , affinchè l'ottimo relatore, il collega Persico, possa più facilmente seguire sul testo della legge le mie osservazioni Mi riferisco per primo all'articolo 6, dove si parla delle incompatibilità. Ora, sono bensì d'avviso che allo stesso modo di tutta la Magistratura, la Corte costituzionale debba godere della massima autonomia, della massima indipendenza — vorrei dire della piena sovranità — ma mi pare che non si tratti più di indipendenza, di autonomia e di sovranità quando si rilascia alla Corte costituzionale, di volta in volta e di caso in caso, il giudizio sulla compatibilità od incompatibilità dei propri membri, professori o magistrati a continuare nelle loro funzioni originarie. Poichè anche i giudici della Corte costituzionale, per alti che siano, sui loro seggi, sono pur sempre uomini, ciò potrebbe lasciar aperto l'adito a decisioni da parte loro che non rispondano esclusivamente ad un vaglio sereno ed obiettivo della questione personale contingente, e che potrebbero anche essere inconsapevolmente subordinate a quelle passioni, magari nobili, ma non sempre utili, che agitano tutti i campi dell'attività umana.

Anche tra i professori universitari, anche tra i magistrati vi sono piccole rivalità e contraversie, che non si ripercuotono nella esplicazione delle loro funzioni, cui servono sempre in piena integrità e serietà, ma che possono sfociare in zone marginali; quelle dove si ritiene che in definitiva si possa anche fare, senza gravi conseguenze, un pochino di male!

Penso che la questione delle incompatibilità debba essere risolta nettamente dalla legge stessa. Ma non concordo nè con la soluzione del Governo, nè con quella della Commissione. Il Governo aveva proposto la compatibilità tra la funzione di giudice nella Corte costituzionale e quelle di magistrato e di professore. La Commissione, anch'essa recisa, ma in senso opposto, stabilirebbe, o propone di stabilire, l'assoluta incompatibilità.

In problemi di questo genere occorre una conclusione ragionata: nè tale mi sembra quella che vuole l'incompatibilità pretestando il motivo che un giudice dell'Alta Corte sia troppo assorbito nelle sue funzioni per poter avere margini di tempo per assolverne altre, o quello che il giudice potrebbe portare nelle funzioni svolte in altri ambiti un riflesso di quella assolta in Corte, pregiudicandone l'imparzialità. Cose tutte che dovrebbero essere comprovate.

Io penso che occorra stabilire una incompatibilità assoluta tra la funzione di giudice della Corte ed ogni altra magistratura. E, questo, per una sola ragione fondamentale: che, potendo la questione di legittimità costituzionale di una legge essere sollevata di ufficio nel corso di un giudizio, potrebbe avvenire che lo stesso giudice, che di ufficio ha sollevato la questione, possa poi essere chiamato a giudicarla. Alcuno dirà: « Questo è il caso limite » Ma è proprio al caso limite che occorre commisurare le soluzioni. Evidentemente, l'ipotesi è tale che, da sola, deve portarci a scartare la possibilità che un giudice ordinario segga contemporaneamente nella Corte costituzionale.

Per i professori poi dice la relazione che potrebbero nel loro insegnamento sostenere dottrine in contrasto con i giudicati della Corte, esautorandoli Ma, onorevole Persico, se un professore pensa su un determinato problema di diritto diversamente dai suoi colleghi, non rinuncerà certo alle sue opinioni per il fatto che siede come giudice nella Corte costituzionale E d'altronde i deliberati della Corte costituzionale, se devono essere imperativi per tutti in quanto ad esecuzione. non possono nè devono impegnare gli studiosi nè vincolare il loro pensiero La piena libertà della scienza giuridica permane; e un giudice potrà perfettamente, accettando in quanto tale il deliberato della Corte — e vorrei vedere che non l'accettasse! — continuare ad essere, in quanto professore, sostenitore di una diversa concezione sulla sua cattedra di università. Credo pertanto che occorra stabilire l'incompatibilità assoluta per i magistrati — che non siano a riposo evidentemente, perchè, se a riposo, non si può più verificare l'ipotesi limite alla quale accennavo — mentre si dovrà permettere la compatibilità delle funzioni di giudice dell'Alta Corte e di professore universitario

Vorrei aggiungere altresì che, a mio parere, si può pemettere ai giudici della Corte, che siano magistrati o professori, di far parte di commissioni di studio, di ricerca, di redazione di testi di legge o di codici, perchè in questo compito non sono assolutamente pensabili collusioni e, tanto meno, collisioni che incidano sulla loro funzione giurisdizionale.

L'articolo 7 tratta dell'iscrizione ai partiti politici. Conosco bene la solfa, e quindi non mi sono stupito nel vederla risonare anche in questo progetto di legge. Nel tempo in cui l'onorevole Pacciardi sta redigendo quell'altro testo — che tra poco esamineremo — sull'interdizione a certi italiani di fare pubblica professione di fede politica, non poteva mancare da parte dell'onorevole Grassi il tentativo di darcene un'anticipazione in tema di Corte costituzionale. La Commissione propone di sopprimere l'articolo per il motivo che, intanto, verrà poi la norma proibitiva per tutti i magistrati, la quale potrà applicarsi anche ai giudici della Corte costituzionale. Ora, egregi colleghi, se la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale, lo è però un po' *sui generis*. Lo stesso fatto che essa si costituisca attingendo in parte al Parlamento vieta di considerarla, alla stregua di certi problemi, sullo stesso piano degli altri organismi giurisdizionali. Noi lo sappiamo: il giorno in cui le due Camere si aduneranno per eleggere i cinque giudici della Corte costituzionale di loro spettanza, almeno alcuni degli eletti saranno scelti fra quegli stessi deputati e senatori che, sino a quel momento, avranno seduto sui banchi del Parlamento, che vi avranno seduto in quanto membri di un gruppo parlamentare e, cioè, in quanto eletti di un partito, in quanto forniti della tessera di quel partito.

È vero che abbiamo, tutti i gruppi, fra di noi qualche indipendente, ma non sono essi che danno il colore ai gruppi e che possono determinare il nostro giudizio sul problema in esame. Mi pare dunque che sarebbe una inutile finzione pretendere da questi uomini, che emergono da una lotta politica aperta e frequentemente agitata, la commedia della rinuncia al loro partito. Rimettiamoci, almeno in questo campo, alla sensibilità e al senso di responsabilità degli uomini. I giudici della Corte non saranno certo più dei combattenti attivi nella vita politica, ma non chiediamo ad essi di compiere un gesto ingannevole al quale d'altronde nessuno crederebbe. Per gli eletti del Parlamento comunque una tale decisione non potrebbe essere accettata E se anche verrà — io lo deploro — una decisione che proibisse ai magistrati di essere, in quel campo di onestissima azione nazionale che è quella della politica, definiti dalla loro adesione ad un partito, chiedo che sia fatta eccezione per quei giudici della Corte costituzionale che giudici saranno solo perchè scelti alla funzione per l'appunto da un partito.

Per gli altri, che proverranno dalla magistratura — e in questo accenno al criterio della Commissione — se verrà la legge che stabilirà il divieto per i componenti di questa, non saranno iscritti a partiti politici. Ma non perchè facenti parte della Corte costituzionale, ma perchè già magistrati ordinari che porteranno con sè nella nuova carica tutto ciò che si atteneva alla loro carica antica. Per i cinque membri della Corte, infine, di nomina presidenziale, egregi colleghi, se ciò che dicevo poco fa sul significato dell'intervento del Capo dello Stato nella formazione della Corte vi è

apparso valido, se cioè egli, nella sua saggezza, dovrà avvalersi della sua prerogativa per sanare eventuali squilibri interni della struttura (che non verteranno sulla conoscenza del diritto, perchè ne saranno tutti validissimi esperti gli uomini chiamati a sedervi) e cioè per far sì che la Corte, per essere investita di fronte al Paese di tutta la sua autorità, ne rispecchi tutta la molteplice coloritura, allora, se così è, evidentemente anche nella sua scelta il Presidente della Repubblica non potrà trascendere da qualche elemento di carattere politico. Ed allora non capisco perchè dovremmo formalmente imporre il misconoscimento del dato che, nella sostanza delle cose, sarà proprio quello che avrà stimolato designazioni e nomine.

Sulla questione della retribuzione Io ho sostenuto, durante la discussione del bilancio della Giustizia, di dare ai magistrati della Repubblica italiana una situazione, dal punto di vista materiale, che li liberi da ogni preoccupazione e permetta loro di avere quella dignità anche esteriore di vita che non è scindibile dalla funzione che adempiono Sappiamo che invece, in realtà, fino ad oggi questa scissione esiste ed è profonda Tanto più è necessario dunque insistere perchè i giudici della Corte costituzionale debbano usufruire di un trattamento dignitoso, dirò anzi molto dignitoso Ma concordo col nostro eminente collega senatore Nitti nel dire che c'è tuttavia un limite a tutto, mentre ho un po' la sensazione che, sia nelle proposte del Governo come in quelle della Commissione, questo limite venga, e di molto, superato Onorevole Grassi, io spero vivamente che lei si ponga a capo di quel movimento di opinione pubblica che auspicavo mesi fa, capace di trascinare con sè il Parlamento, il Governo e infine il Ragioniere generale dello Stato per lo stanziamento dei parecchi miliardi che sono necessari per dare ai magistrati quella tale situazione di dignità che ad essi compete.

Ma per ora ciò non è, e temo che non sarà per assai tempo Ed allora non vedo perchè questi nuovi ed autorevoli giudici, ma sempre giudici, dovrebbero estollersi tanto al di sopra degli altri Nella loro funzione lo debbono sì e di molto; meno, però, nel trattamento economico In questa creazione nuova — d'accordo — cominciamo, si, a corrispondere a quella esigenza cui così frequentemente gli uomini politici accennano, se seggono sugli scranni parlamentari, per dimenticarla poi quanto seggono al banco del Governo — non parlo di lei, onorevole Grassi, ma certamente dei suoi colleghi del Tesoro, della Finanza, e anche degli altri organi che custodiscono o dovrebbero custodire le casse dello Stato —. Diamo dunque a questo nuovo tribunale, ai suoi componenti una buona retribuzione; ma che non sia tale da rendere questi magistrati poi oggetto di invidia ben giustificata da parte degli altri magistrati che adempiono funzioni altrettanto importanti. Onorevole Nitti, sono d'accordo con lei in questo. Ma ciò che stimola la mia preoccupazione non è la paura di ciò che dirà l America. Le assicuro che, se fossero solo gli americani a criticarci per questo, io proporrei di dare a questi nuovi giudici italiani un milione al mese per fare schiattare di invidia i giudici americani. (*Ilarità*). Ma io mi preoccupo del giudizio dell'uomo italiano, dell'uomo medio italiano, il quale ha il senso della misura sia verso l'alto, come verso il basso e sa in generale, quando si affida a lui la decisione, trovare la via giusta.

All'articolo 14 si parla delle votazioni e si accenna alla maggioranza che deve essere realizzata quando si giunge a deliberare.

Penso che occorra stabilire la norma della maggioranza assoluta per le decisioni della Corte, accontentandosi della maggioranza semplice se mai solo dopo il terzo scrutinio, perchè non si può eternizzare una votazione. Ma all'inizio, quando ancora nessuno può escludere la possibilità della maggioranza assoluta, non vedo perchè bisognerebbe senz'altro rinunciarvi, in un collegio chiamato a decidere così grandi questioni. Sarei poi risolutamente contrario ad affidare al voto del Presidente un peso maggiore di quello affidato a tutti gli altri membri della Corte.

Vengo all'articolo 32, dove si parla ancora una volta del Presidente del Consiglio Si dice in quell'articolo: « Quando norme dello Stato non aventi valore legislativo invadono la sfera della competenza che la Costituzione ha attribuito alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giun-

ta stessa può con ricorso diretto alla Corte costituzionale ecc. ».

Per la Regione la competenza a promuovere l'azione viene riconosciuta dunque sì al Presidente della Giunta, ma su deliberazione della Giunta. Al secondo capoverso, dove non si tratta più della Regione, modesta cosa, ma dello Stato, cosa maggiore, si legge invece. « Fermo rimanendo il controllo di legittimità di cui all'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato può, quando norme non legislative ecc., chiedere con ricorso ecc.... ».

Mi pare che vi sia una discrepanza non giustificata tra le due formulazioni e cioè tra le due funzioni. Se il Presidente della Giunta può agire soltanto dopo deliberazione della Giunta, io penso che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa svolgere l'azione prevista solo su deliberazione del Consiglio stesso Non vi è alcuna ragione di attribuire al Presidente del Consiglio, proprio in questo campo, una funzione che lo pone al di sopra del Consiglio dei singoli Ministri. Quando, come nel caso in esame, si tratta di esaminare e decidere problemi sostanziali, più che mai è necessario che il Presidente del Consiglio non agisca per iniziativa propria, ma soltanto se e quando il Consiglio abbia nel suo complesso deliberato.

E queste sono le osservazioni principali che io avevo da fare in riferimento agli articoli. Mi riservo di parlare ancora, se sarà il caso, man mano che gli articoli singoli saranno esaminati e gli emendamenti proposti. Dovrei, a questo punto, toccare la questione più scottante e delicata quale quella che si riferisce alla Corte siciliana. Ma poichè su questo tema il nostro collega, e amico mio, il senatore Li Causi è iscritto a parlare, parlerà lui con ampia e maggiore conoscenza, ed io rinuncio a dilungarmi. Voglio solo confermare che il Gruppo comunista voterà questa legge, salvo le modificazioni che di volta in volta riterrà di dover proporre e sostenere (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Onorevoli colleghi, la legge che in questo momento discutiamo, ha certamente una importanza di assoluto primo ordine, se mi permettete questa espressione. Ma il curioso è — voi sentite che la mia voce non è a posto dopo il male sofferto — che, per grande che sia già l'importanza della legge così qual'è, essa ha poi la virtù di esorbitare da essa stessa, d'ingrandirsi, di superare i limiti del suo contenuto preciso e di giustificare — certamente spiegare, ma per me anche giustificare — la spinta ad una considerazione ancora più vasta e più comprensiva.

Ne abbiamo avuto, nella discussione sinora avuta, due esempi particolari ed eloquentissimi in due discorsi, quello del collega ed amico Nitti e quello del collega ed amico (occorre aggiungere « personale »?) Terracini, nei quali l'uno e l'altro hanno avvertito la sensazione di sollevarsi sopra il compito immediato della legge. Se il discorso dell'amico Nitti, che ha una naturale tendenza verso il paradosso — ed io con ciò credo di dirgli una cosa gradita — e quindi ad esagerare a se stesso la situazione, affinchè l'impressione che se ne riceve sia più profonda e più duratura, se, dico, quel discorso si volesse sottoporre ad un'analisi fredda — il che non può accadere quando si è sotto l'immediato fascino della sua parola — io lo definirei una proposta di sciopero (o serrata, non so, in questo caso, quale sia l'espressione più adatta) dell'Assemblea legislativa, la quale, in segno di protesta, dovrebbe rifiutarsi a collaborare. Sarebbe un caso di non collaborazione! Perchè? Perchè il discorso dell'onorevole Nitti, efficacissimo e che ha avuto una eco piena nel mio animo ed ha determinato in me — almeno in un certo senso, come in seguito dirò — perfino il desiderio di sorpassarlo, in sostanza era rivolto contro la Costituzione, in questa parte che ha creato l'istituto della Corte costituzionale. Ora, noi qui siamo esecutori di una prescrizione della Costituzione, la quale ha ammesso l'istituto, ne ha tracciato, più o meno completamente, i contorni, ed ha affidato a noi, come potere legislativo ordinario, una funzione esecutiva, di attuazione. Quindi, noi non potremmo altrimenti seguire l'onorevole Nitti se non rifiutandoci di approvare il disegno di legge e, siccome il disegno di legge è necessario, perchè è necessario — in questo la conseguenzialità dell'onorevole Nitti è ineccepibile — all'attua-

zione della Corte costituzionale, *ergo* l'Alta Corte non si potrebbe costituire! Malgrado e contro la Costituzione!

Dice l'onorevole Nitti: « Tanto meglio! ». Lo so; ma la definizione giuridico-costituzionale di una tale deliberazione sarebbe, come dissi, quella di una specie di sciopero legislativo dell'Assemblea, che si rifiuterebbe alla esecuzione di un mandato preciso che ha ricevuto, e ricevuto da un potere e da un'autorità che nell'ordine segnato dalla Costituzione sovrasta su di noi Ecco che qui cominciano le difficoltà! Sovrasta su di noi? Io non lo direi, perchè sul Parlamento non deve sovrastare nessuno (*vivi applausi*), ma, certamente, introduce un limite alla nostra competenza Noi, se non vogliamo dare al popolo l'esempio della disobbedienza, dobbiamo questo compito adempiere. Quindi, legge cui non ci si può sottrarre: questa è la conclusione che, del resto, Nitti sa meglio di me, senonchè a lui piace il paradosso; e, del resto, il paradosso è stato definito l'avanguardia della verità

Il collega Terracini (io stavo per chiamarlo « Il Presidente » Terracini, perchè qui, oggi, io l'ho rivisto e l'ho risentito in uno dei suoi migliori giorni presidenziali) che ha vissuto tutta la Costituzione, l'ha, per così dire, oggi fatta sfilare dinnanzi a noi, ce l'ha rappresentata in maniera profondamente sentita, come di un essere vivente, evocato da chi ha collaborato al momento creativo — avrei aggiunto *credendoci;* ma, siccome l'espressione si presenta non riguardosa nella ipotesi inversa, dirò invece, con possanza di fede — or bene è stato spinto anch'egli ad invadere campi, i quali rimetterebbero in questione quella che è l'essenza vera della Costituzione che ci siamo data, anzi che il Paese si è data, verso la quale è dovere imprescindibile, perchè è dovere di cittadini, comportarci con perfetta lealtà.

Qui l'avvertire, direi, la seduzione di un invito analogo mi riesce alquanto più difficile, ma, in sostanza, se noi vogliamo trovare un'unità fra questi due punti di vista, quello di Nitti e quello di Terracini, che in rapporto a questa legge di esecuzione hanno voluto rappresentarsi quello che potrà essere questa Alta Corte, o come benefica, secondo Terracini, o come malefica, almeno in questa parte — sul resto si riserva — secondo Nitti, io debbo restare necessariamente perplesso. Ma perchè?

Scusate, se, per spiegare queste perplessità debbo fare una digressione nel campo accademico. Quando entrai la prima volta alla Camera come deputato (e ciò non mi ringiovanisce evidentemente, poichè molti di voi non erano neanche nati) io, durante la prima legislatura, evitai di mettere in evidenza la mia qualità di professore di diritto costituzionale, perchè sapevo che non riusciva simpatica Il professore appariva il pedante, colui che si vuol dare delle arie, e siccome allora il regime nei confronti delle matricoline, dei deputati di prima legislatura, era severissimo — non si doveva parlare per tutta la legislatura, se non in qualche modesta interrogazione — io, ripeto, mi imposi un rigoroso riserbo e pendevo dalle labbra di colleghi, egregi ma affatto inesperti in queste materie, come colui che mirava per l'appunto ad evitare questo genere di biasimo. Ma è evidente che questo proposito non mi potrebbe, purtroppo, riuscire ora, perchè mi manca l'elemento prezioso, che allora lo rendeva possibile, e pel quale farei tanto volentieri il cambio di ogni altro bene, cioè la giovinezza

Dopo tale dichiarazione, che mi valga di scusa, permettetemi la disgressione in un campo che attiene a quella che è stata tutta la mia vocazione spirituale ed a cui corrisponde, in atto, la vita parlamentare mia che fu preceduta da quella scientifica Orbene, se debbo mettermi da quel punto di vista, per cui mi avrebbero dato del pedante 50 anni fa, vi dirò che, come giurista, appartengo a una scuola, la quale non crede alle costituzioni scritte Quindi, ecco — come accennavo poco fa — che ho superato Nitti.

Non ci credo per temperamento scientifico, badiamo; ma non c'è italiano più rispettoso di me della Costituzione, perchè in questo sono cittadino obbediente. Come studioso, però, — non oso dire come scienziato, anche perchè non si sa se il diritto sia oppur no una scienza; e, difatti, c'è chi lo nega, per esempio Benedetto Croce, il quale a stento consente che sia un'arte — come studioso, dico, ben posso sottoporre ad un esame critico il testo della

Costituzione, senza mancarle affatto di rispetto, al qual proposito farei mie le belle parole, che l'onorevole Terracini ha pronunciate poco fa, allorquando diceva che alla libertà di pensiero non si può nè si deve porre alcun limite. Dunque, io posso obbedire fedelmente ad una legge, senza essere per questo obbligato a consentire nelle sue definizioni e ripeto che, nell'ordine dei miei studi e secondo le tendenze della mia scuola, prescinderei volentieri dalle Costituzioni scritte.

Due grandissimi popoli, che nel campo del diritto, privato l'uno, pubblico l'altro, sono pervenuti alle vette più eccelse, non ebbero Costituzioni scritte. Voglio dire, anzitutto, Roma. Roma cambiò, in mille anni, cinque volte di forma di Governo, ma non si diede mai una Costituzione nè quindi mutò mai formalmente una sua Costituzione. A partire dalla vecchia monarchia alla prima repubblica, che fu aristocratica (e quindi come forma di Governo si distingue dalla seconda, che fu democratica), per arrivare poi all'impero, prima e dopo di Diocleziano, in relazione alle successive, varie ed anzi opposte maniere di essere, a Roma non corrispose alcuna nuova Costituzione, non ce n'era alcuna, scritta. L'altro esempio è l'Inghilterra. L'Inghilterra non ha Costituzione scritta; sino al punto che il Gabinetto, che è la base del Governo, non è conosciuto nel diritto scritto inglese; formalmente esso non esiste, non è contemplato in nessuna legge.

Gli è che io credo nella spontanea forza creativa del diritto! Il diritto non proviene esclusivamente ed unicamente da una volontà. Gli antichissimi misero Dio dietro al legislatore, ed allora se Mosè parlava in nome di Dio, la legge doveva apparire più che perfetta, sacra. Per i Mussulmani, nel Corano, Dio parla in prima persona e comanda direttamente in quanto Dio. Per un diritto laico, invece, in quanto opera dell'uomo, questo non fa che concorrere, perchè qui sta la grandezza umana del diritto e dello sviluppo delle istituzioni, e cioè nel fatto che la nostra volontà non ne è che un componente. Certo, noi non siamo mica come le formiche, o come le api, perchè in quanto creiamo il diritto e le istituzioni vi concorre la nostra volontà; però, vi concorre, ripeto, come componente, in connessione con altri elementi che sono fattori creativi anch'essi. Io non credo nell'uomo che si chiude in un gabinetto e si mette a creare istituzioni come faceva l'abate Sieyés, che in rapporto alle Costituzioni era come la « Rinascente » in rapporto agli abiti ne faceva per tutte le misure. Non ci credo; ma l'onorevole Terracini, che invece deve crederci per il partito cui appartiene, che si professa ed è rivoluzionario, e quindi deve ritenere che la volontà dell'uomo, di questo essere così piccolo e pur così grande in rapporto alla sua stessa storia, abbia potenza distruttiva e creativa dell'istituzione. La variazione introdotta dal leninismo al marxismo — perchè tra marxismo e leninismo vi è, su questo punto, un profondo contrasto filosofico — sta appunto in ciò: che mentre Marx era determinista — la parola determinista-storico, è proprio collegata colla stessa denominazione di marxismo — Lenin, vedendo che lo sviluppo dei fatti non andava nel senso delle conclusioni storiche di Marx o, se mai in maniera lentissima, disse No, a un dato momento, c'è la volontà che interviene, che accelera i tempi; è questa volontà che anima la rivoluzione.

Un partito veramente rivoluzionario, si capisce che deve ritenere che per sè sola la volontà sia capace di trasformare dalle radici più profonde un ordinamento economico e politico.

Io domando scusa all'Assemblea, perchè mi pare che mi stia dilungando.

Voci No, no.

ORLANDO. L'onorevole Terracini, che ha un'acuta mente, giusta, misurata, quadratamente, il giorno che lodava la Costituzione, diceva di fidarsene, ma poi aggiungeva: « Io mi affido anche più all'opinione pubblica » Eccellente! Giusto! Ma l'opinione pubblica fa parte di quella forza, la quale continuamente spinge il progresso della istituzione: forza continua ma lenta. L'opinione pubblica è, in quanto forza, attestazione di tradizione, non di rivoluzione.

Oh! Io non arrivo fino al punto di fare del diritto qualcosa di simile al linguaggio, come qualcuno ha preteso, esagerando, nella scuola cui appartengo! Si capisce, in ogni scuola come in ogni assemblea, c'è sempre una estre-

ma sinistra ed una estrema destra, le quali eccedono in ambedue i sensi opposti. Indubbiamente, analogie vi sono fra il diritto e il linguaggio; ma non si può dire, come alcuni estremisti della mia scuola han preteso, che il diritto sia come il linguaggio. Chi crea la lingua? La lingua si difende; e si è difesa anche contro il totalitarismo Si è difesa, perchè il duce voleva avere anche il merito di introdurre parole nuove; ma non ne sono rimaste che una o due, le quali del resto io non ho mai pronunciate. Così, non ho mai detto «*autista*», ma ho detto sempre «*chaffeur*», perchè le cose si chiamano con il loro nome di origine. (*Ilarità*). E così pure: *inconfondibile, inequivocabile*, queste parole non sono nel mio vecchio vocabolario Certo è, però, che il linguaggio si trasforma E chi lo trasforma? Chi lo crea? Lo crea il popolo E il diritto chi lo crea, chi lo trasforma? Lo crea il popolo: il popolo è in continua funzione creativa di diritto. E, continuamente, le discussioni tra due che hanno acquistato e che hanno venduto, di un padre che rimprovera il figlio di scarsa obbedienza, del figlio che si duole dell'insufficiente protezione del padre, tutto questo è contributo di diritto. E perciò nella opinione pubblica io ho quella fiducia, che, come studioso, potrei non avere in un testo costituzionale, e l'opinione pubblica potrà esercitare quell'azione difensiva dell'ordine costituito che sarebbe lo scopo, sia pure affatto generico, attribuito alle Corti costituzionali Così, malgrado tutto, sono indotto a credere nello sviluppo e nella difesa del diritto anche in quella forma spontanea

Ci sarebbero dunque casi di Costituzioni rifatte dal popolo, e mi viene in mente, per analogia, quella legge fisiologica, per cui si afferma che, attraverso la morte e la rinnovazione delle cellule, l'uomo dopo 7 anni non è più lo stesso. Tutte le cellule muoiono più o meno rapidamente e quelle che muoiono più lentamente sono le più plebee, quelle delle ossa, che si rinnovano dopo 7 anni Or, dopo questo periodo, non esiste più nulla delle cellule originarie: ma la coscienza continua, e attraverso la coscienza, l'individuo ritrova sempre la sua unità Cosa grande.

Così io credo che si sviluppino le costituzioni; ma, o signori, perdonatemi queste digressioni che non avrei fatte, ma a cui sono stato indotto nell'ascoltare il collega Nitti ed il senatore Terracini.

La mia fiducia sugli effetti pratici — ripeto — è scarsa: il che, però, non toglie niente al mio rispetto. Ed è scarsa, perchè il giorno dei grandi conflitti non sono più i giudici, comunque formati, che decidono la maniera d'essere degli ordinamenti costituzionali.

È celebre il motto di quel procuratore generale di cassazione di Francia, che, come senatore, il 2 dicembre 1851, essendosi recato in Senato, vi trovò il fermento dell'Assemblea, perchè era avvenuto il colpo di Stato, che doveva trasformare il Presidente della Repubblica nel terzo Napoleone. Intesa la cosa, egli disse: «Di che vi turbate? Rivolgetevi alla Cassazione, che non potrà che annullare questo decreto evidentemente incostituzionale». (*Ilarità*).

E, per verità, o signori, il giorno, in cui avvenga un urto di quella natura, ed i tempi sono maturi, la partita è vinta da chi ha la forza materiale da parte sua Non di rado questa forza è del popolo, al quale non nego che possa anche risolvere da se stesso una situazione Ma la risolve, ripeto, con la forza, e questa vittoria si chiama rivoluzione, mentre la forza che vince nel senso contrario si chiama colpo di Stato

E torno all'argomento, perchè ho alquanto esorbitato e ne chieggo scusa. Questa legge a me appare molto importante, non solo per il suo contenuto e la sua intonazione, ma perchè mi sembra come una specie di campo sperimentale La cosa che più mi preoccupa per l'avvenire della nostra Costituzione è come si svolgerà l'attività legislativa italiana nei limiti ferrei di una Costituzione rigida. In quanto alla Costituzione, io ho lodato poco fa Roma e l'Inghilterra tutte due senza alcuna Costituzione scritta; ma, debbo riconoscerlo, le ho lodate da un punto di vista teorico ed astratto. Debbo riconoscere che occorre un concorso eccezionale di condizioni per attuare una tale possibilità, concorso nel quale, insomma, non si può sempre sperare. Il 1848 fu l'anno delle Costituzioni ed ormai ad esse non ci si può sottrarre. Dunque, la Costituzione ci deve essere; ma io l'avrei voluta ridotta ad assai mino-

ri disposizioni di un contenuto puramente normalistico e, inoltre, flessibile. Lo Statuto albertino fu flessibile, eppure non fu mai mutato, per quanto non prevedesse nessuna alta Corte costituzionale. L'opinione di tutti i giuristi, senza differenza di scuola, ammetteva che lo Statuto fosse modificabile dal Parlamento, ma non fu mai di fatto modificato almeno nel testo di un suo articolo. *(Interruzioni)*.

PERSICO, *relatore* Fu annullato.

ORLANDO. Ma da un colpo di Stato! Per un atto di forza! Che cosa si può rimproverare in un caso di tal genere, che è caso di forza e di soppraffazione? Fu quello un nobile Statuto, felicemente redatto, che degnamente accompagnò l'Italia nel suo processo di formazione, di sviluppo, sino alla Vittoria. Venne dopo l'atto che lo distrusse senza che potesse difendersi. Certe verità sono dure a dirle specie da chi non vuol venir meno, mancare alla linea che si è prefisso e che importa evitare allusioni amare o dolorose. Ma resta dunque il fatto da me asserito cioè che lo Statuto albertino non fu modificato, malgrado non ci fosse nessuna Alta Corte per difenderlo. Io che ho scritto in proposito, non ho trovato che un solo articolo che sia stato modificato; ma quanto indirettamente! Occorse bene studiare il caso per poter affermare che una modificazione fosse avvenuta. Parlo del mancato giuramento dei deputati, quando fu votata una legge per cui invece quel rifiuto avrebbe importato la decadenza dalla carica. Mi parve che questa disposizione aggiungesse allo Statuto una sanzione che non c'era e, in questo senso, che avvenisse una modificazione indiretta.

Ma una modificazione diretta non fu mai ammessa Per esempio, uno dei difetti più gravi della nostra vita parlamentare antecedente al fascismo fu quel limite eccessivo di età di trent'anni per l'eleggibilità a deputato: e siccome era ben difficile di trovare una elezione pronta al momento in cui l'età si compiva, così si entrava alla Camera, nei casi più favorevoli, intorno ai 35 anni Troppo tardi. Si dice che: *poeta nascitur, orator fit*. Il parlamentare, in questo, ha del poeta e dell'oratore, perchè deve nascere parlamentare, avere la vocazione del parlamentare. Io ho visto gente mediocre ed incolta avere una così squisita sensibilità propria dei dibattiti parlamentari da arrivare in breve tempo a posti elevati Ma bisogna, d'altra parte, che ci sia anche l'esperienza: dunque, occorrono la vocazione e l'esperienza. Ebbene, quel Paese, che in materia parlamentare insegna, l'Inghilterra, pone per limite di eleggibilità quello della maggiore età; e qualche volta questo limite è stato anche violato. A uno degli autorevoli parlamentari inglesi, che sono stati recentemente a Roma, il quale asseriva che al di sotto dei 21 anni non era possibile una elezione al Parlamento inglese, ebbi la soddisfazione di dire. « Si: ma Fox entrò nel Parlamento a venti anni ». Mi rispose che non poteva esser vero. Mantenni la mia affermazione, verificai e questa volta ebbi ragione io sul parlamentare inglese: il che mi fece piacere. Non si trattava di colonie, evidentemente! *(Ilarità)*.

Il pericolo maggiore, comunque, di questa Costituzione rigida, tutelata e protetta dall'Alta Corte, è in rapporto con quella che dovrà essere in futuro l'attività legislativa del nostro Stato. Sotto certi aspetti questa Costituzione io la potrei definire una espropriazione della facoltà di legislazione: il legislatore futuro, in molte materie essenziali, verrà ridotto alle proporzioni modeste di un redattore di regolamenti; le norme che potrà fare debbono essere nei limiti degli articoli della Costituzione che intervengono in tutti i rapporti. Credete che ciò sia possibile? Tra 10 o 20 anni, un Parlamento composto di uomini che in media varranno non meno ed anzi, speriamolo, anche più di quelli dell'Assemblea costituente, che avranno la stessa origine, cioè un'elezione popolare, si troveranno vincolati da una riserva da osservare: e cioè, per il fatto che venti o trenta anni prima un'Assemblea uguale alla loro, ove non c'era la voce di Dio, come per le tavole del Sinai o pel Corano di Maometto, ha disposto in maniera diversa. Ciò non potrà avvenire! Io faccio questa profezia; vi dico che non potrà avvenire! L'unico rimedio costituzionale allora, cui penso, sarebbe un'Alta Corte, che abbia una visione ampia e non arrivi ad annullare una legge del Parlamento, se non nel caso di una incompatibilità di essa con una norma precisa e non con

la indicazione di generiche direttive. Perciò dicevo che la presente legge ha un valore sperimentale, perchè a proposito di essa è successo un caso bizzarro. La Costituzione ebbe cura di distinguere, a proposito della Corte costituzionale, tra legge costituzionale e legge ordinaria; e difatti, essa stabilisce che con legge costituzionale saranno determinate le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale; e con legge ordinaria le altre norme, le attuali proposte. Dunque, noi in questo momento facciamo una legge ordinaria. Da ciò due conseguenze: l'una in contrasto con l'altra. L'una, alla quale alludeva anche l'onorevole Terracini giustamente, e cioè che questa legge attuale potremo accomodarla via via, secondo i risultati dell'esperienza ed io prevedo che ne occorreranno non poche altre per integrarla L'altra conseguenza è che, trattandosi per l'appunto di una legge ordinaria, incontreremo la difficoltà di essere limitati dalla Costituzione per ciò che dice e per ciò che tace.

Ora, con una rapidissima escursione a volo d'uccello, nella quale potrò intercalare qualche accenno a quello che io penso su alcune questioni ed evitare così di proporre emendamenti, do fin da ora la motivazione del mio voto, ma soprattutto voglio rilevare i casi in cui la legge si è allontanata dalla Costituzione, per cui sarebbe un bel caso che l'Alta Corte, appena costituita, si trovasse costretta ad annullare la nostra stessa legge, perchè avrebbe violato la Costituzione. (*Ilarità*).

Badate che io, in generale, giustifico le soluzioni proposte dal progetto, e tanto più in quanto, in certi casi, si incontrano delle lacune nella legge costituzionale; nel qual caso non può farsi a meno d'integrare o supplire Senonchè il supplire alla Costituzione dà luogo, astrattamente, al dubbio se sia o no costituzionale .

Consideriamo dunque qualche caso particolare. I giudici, che compongono la Corte costituzionale, sono nominati in questo modo, secondo l'articolo 1 del disegno· cinque dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento, tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei conti. Ma la Costituzione non fa questa ripartizione; ed, infatti, essa dice. « La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme Magistrature ordinarie ed amministrative ». La ripartizione di questo ultimo terzo non è prevista.

Sotto un altro aspetto, dirò che mi rendo scarsamente conto del perchè « *alti* » magistrati siano stati esclusi da questo corpo elettorale benchè eguali ed anzi superiori ad altri ammessi. Per la verità, non me ne rendo conto. Vero è che la Costituzione parla di *supreme* magistrature. Ma l'espressione potrebbe intendersi con maggiore larghezza e comprendere tutti i gradi fra loro corrispondenti, da poichè insomma, un primo Presidente di Appello è uguale e si alterna col Presidente di Sezione della Corte di cassazione e lo stesso dicasi del Consigliere col Presidente di Sezione in appello. E perchè tutta questa parte della Magistratura che risiede nella periferia deve essere esclusa?

Io, in questo punto darei una interpretazione un po' più larga e vi includerei per lo meno i capi delle Corti d'Appello. Non posso nascondermi che in tal modo si dovrebbe forzare alquanto da Costituzione, non più, tuttavia di quanto si sia fatto in altri casi.

E vengo alla divisione in sezioni Il progetto ministeriale ammette la divisione in sezioni, che la Commissione, invece, ha soppresso. La Costituzione in questo è veramente affatto laconica; non prevede nè le sezioni nè altro. Sapremo noi dall'esperienza se esse si rendano necessarie ed è questo un punto sul quale si dovrà tornare, perchè l'esistenza o meno delle sezioni dipenderà dalla quantità di lavoro e dalla distribuzione sistematica della materia. Se abbonderanno, per esempio, i ricorsi regionali, dato che ci siano le Regioni, che oggi non ci sono, allora sarà necessario istituire e forse anche accrescere le sezioni.

La Corte costituzionale è composta di quindici membri. Ma qui la Costituzione sembra avere ignorato un principio fondamentale del diritto processuale, al quale vi sfido di trovare una sola eccezione; le ragioni, siccome sono scritte in tradizioni secolari, è inutile andarle a cercare. Com'è noto, i collegi giudiziari giudicano nel numero assegnato, nè più nè meno:

non sono come i Consigli di amministrazione o i corpi politici, che hanno il numero legale, donde l'ipotesi di proporzioni diverse, cui alludeva l'onorevole Terracini, qui non entra affatto. La Cassazione giudica con sette membri: il che vuol dire che non può giudicare nè con otto nè con sei; la Corte di appello con cinque, e così via.

Dunque, se io debbo interpretare questa norma, così come suona, essa dovrebbe significare che i 15 membri debbono essere tutti sempre presenti: la qual cosa può avere per risultato che la Corte non funzionerà mai, perchè dei 15 membri uno indisposto, più o meno, ci sarà sempre! E tanto più, con l'elogio della vecchiezza fatto dal mio collega Nitti, perchè, in verità, questa legge glorifica la vecchiaia perfin troppo, dico io, quantunque faccia parte io stesso di questa illustre consorteria. E la glorificazione della vecchiaia, perchè un uomo di una certa età potrebbe continuare a far parte dell'alta Corte fino a cento anni! Il che, se si trattasse di uomini degli antichi tempi ebraici, come i patriarchi, per esempio Matusalemme, potrebbe anche ammettersi; ma, ai tempi d'oggi, un uomo può, eccezionalmente, arrivare anche ai cento anni, ma non nel possesso pieno delle sue facoltà intellettuali. Levatevelo dalla testa! (*Ilarità*).

Che siano, dunque, tutti e quindici presenti è presso che impossibile. Il Governo aveva proposto due sezioni, la Commissione ne ha lasciata una sola. Ma, onorevole Terracini, mentre nel progetto ministeriale vi era una possibilità di parità, questa è eliminata dalla proposta della Commissione, perchè propone undici presenti: undici debbono essere sempre presenti; gli altri potranno funzionare da supplenti.

Può bene ammettersi che sia questo un miglioramento della Costituzione; ma è conforme alla Costituzione stessa? Per questo fatto vi dicevo che qui, veramente, siamo nel campo sperimentale, a proposito dei limiti entro cui una legge può integrare la Costituzione.

E procediamo rapidamente. C'è la questione delle incompatibilità, cui allusero Nitti in un senso e Terracini nel senso opposto, o, meglio, fino ad un certo punto opposto. Dico la verità; io mi sento dubbioso, riconoscendo la gravità degli argomenti pro e degli argomenti contro. Quanto ai professori, confesso che rispetto a loro questa incompatibilità non la capisco affatto. Il professore sarà coerente alle sue opinioni: opinioni che non so fino a qual punto possano pregiudicare quella che sarà la decisione; in certi casi vi sarà il rimedio dell'astensione. Comunque questi professori avranno bene stampato qualche libro, e potranno farne altri, dai quali apparirà manifesto quali possano essere le loro opinioni. Al qual proposito, mi sia consentito il ricordo di un aneddoto personale, accadutomi come avvocato Venni a trovarmi in condizioni molto difficili, giacchè il mio avversario mi opponeva una mia propria opinione in senso contrario alla causa da me allora sostenuta. Al che replicai «Io mantengo sempre quella opinione (la quale, si noti, era contro la giurisprudenza dominante); dal che traggo questo conforto che o vinco come scienziato, se perdo come avvocato, o se perdo come scienziato, vinco come avvocato. Intanto, io qui difendo quella che è la tesi della causa, perchè l'avversario non la espone bene». E così superai allora l'ostacolo senza danno delle due situazioni. Questi inconvenienti sono talvolta inevitabili quando giudici o avvocati sono anche autori.

Per i magistrati sono più perplesso; però la Costituzione l'avete dimenticata? È possibile fare questa discriminazione, mentre la Costituzione non ha previsto per loro il caso d'incompatibilità? Ora qui la violazione della Costituzione sarebbe evidente e nemmeno potrebbe dirsi che vi sia una lacuna, perchè essa altra incompatibilità non stabilisce se non per gli avvocati. Per questi, sì, espressamente lo dice, ma per le altre due categorie — professori e magistrati — no.

Ad ogni modo, per me, sono pronto a votare tutto quello che apparirà preferibile, sia perchè, come ho detto, noi qui ci troviamo in un campo sperimentale, sia perchè io voglio che i futuri parlamentari abbiano una razionale libertà di legiferare: altrimenti, che cosa ci starebbero a fare questi poveri sovrani, trasformati in segretari, che per qualsiasi materia sarebbero costretti a rifarsi ad un vecchio documento? Badiamo, dicendo vecchio, intendo dire cosa degna di rispetto.

E per finire c'è un punto, a cui accenna anche Terracini: l'articolo 21. Io sono stato in Commissione assiduo per quanto ho potuto, ed ho trovato un ambiente di molta cortesia, anzi d'affetto tra i colleghi; ed è questo il motivo per cui finora non ho parlato contro nessuna delle proposte della Commissione stessa. Ma a questa proposta sono contro, perchè, quando si tratta del dibattito che arriva davanti all'alta Corte, si ammette che — state a sentire — « entro egual termine, il Parlamento e il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Consiglio regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni. Il Parlamento in seduta comune eleggerà all'uopo un delegato ». Il Parlamento diventato parte? Capisco che voi direte: Ma allora chi difende questo povero Parlamento, poichè si attacca una sua legge? Potrei dire che c è sempre da affidarsi all'Avvocatura di Stato: a quella che prima si chiamava Avvocatura erariale, ma che poi il fascismo, il quale non era contento se non mutava tutto, chiamò a questo modo, quasi facendola confondere con il pubblico ministero. Ad ogni modo, io non so; si sarebbe forse potuto pensare ad una specie di rappresentanza, appunto, della legge da parte del pubblico ministero di Cassazione che fosse intervenuto per la difesa della legge. Si possono annullare le leggi— mi si potrebbe obiettare — ed è, infatti, vero che non si tratta più del sistema adottato sinora in virtù dell'articolo 4 della legge sul contenzioso, quando l'autorità giudiziaria disapplicava — però, non annullava — il provvedimento del Re, nella sua qualità di Capo di Stato. Ma qui è la legge in sè e per sè che viene in causa; è il Parlamento, il Sovrano per eccellenza, che viene richiamato all'ordine. E che dire del Presidente del Consiglio, poi? Io qui parlo per l'onorevole De Gasperi, e non per i suoi successori, perchè non li vedrò. (*Ilarità. Commenti*). Ebbene, vi dico: questo Presidente del Consiglio dei Ministri, ove intervenga personalmente, voi lo vedete alla sbarra (e non so se dovrà mettersi la toga); lo vedete a tu per tu con un avvocato che potrà non esser deferente, come accade? questo Presidente dico, che, secondo la mia interpretazione della Costituzione, è il vero Capo dello Stato! Noi abbiamo del resto una tradizione, cui corrisponde anche l'autorità personale dell'onorevole De Gasperi, che ci dovrebbe indurre a non dare questo spettacolo. L'intervento personale del Presidente è dunque un altro difetto di questo nuovo ordinamento. Io v'invito a trovare un rimedio, il quale potrebbe essere — come ne ho fatto or ora cenno — l intervento del Procuratore generale della cassazione.

Peggio poi dovrà dirsi per quel che concerne il Parlamento. Si stabilisce ch'esso potrà nominare un suo rappresentante, costituendosi come parte. Il Parlamento parte in giudizio! Richiamato all'ordine! Condannato, forse, ai danni come litigante temerario! Ciò sorpassa la mia immaginazione! Senza poi dire che se in quella riunione comune, in rapporto a quella norma per cui deve essere eletto il rappresentante, ci saranno, come sempre, una maggioranza ed una opposizione, credete voi che questa se ne starà tranquilla? Che non si rifarà tutta la discussione per dire: no, non la dovete difendere questa legge, perchè veramente è pessima?

Signori, qui mi fermo, perchè ho davvero abusato della vostra bontà; però, non posso non dire una parola — ma sarà breve relativamente alla gravità della questione — sull'Alta Corte di Sicilia. A questo proposito, mi toccherà fare taluni rapidissimi accenni alla recente storia parlamentare del disegno di legge.

Nella sua relazione il Ministro ci diceva che i due istituti sono incompatibili; *ergo*, con l'approvazione del presente disegno di legge, l'Alta Corte di Sicilia cesserà di esistere. Senz'altro! Il relatore della Commissione — però, non con deliberazione di Commissione fino a quel momento — elaborava un articolo, nel quale si stabiliva che con l'entrata in vigore della presente legge, cioè con la formazione della Corte costituzionale, la Corte costituzionale siciliana era abolita. A questa formula io mi opposi, per un motivo costituzionale, almeno quale io lo sentivo e lo sento. Tale motivo sarebbe stato indiscutibile con lo Statuto albertino e con il passato regime — diciamo così per intenderci —; ma, secondo me, continua per oggi ad esser valido, perchè ha una sua verità interiore, direi quasi obiettiva, indipendente dai testi formali. Dissi,

dunque, che la soppressione di un istituto con così alte funzioni, esistente e vivente nello Stato, non sarebbe potuta avvenire se non per iniziativa di Governo. Non nego — come vi allusi — che la nuova Costituzione abbia temperato alquanto l'assolutezza di questa verità, essendo stata data una facoltà d'iniziativa al deputato singolo: facoltà, che io non approvo. L'antico regime parlamentare voleva che fosse l'Assemblea a prendere in considerazione iniziative di tale portata; ed allora sottentrava — per così dire — una specie di avallo, per cui l'iniziativa poteva dirsi più parlamentare che individuale. Ora, invece, ognuno di noi può presentare un suo piccolo emendamento, con cui dice ad esempio: è abolita la Cassazione, oppure addirittura è abolita la stessa Repubblica... Veramente questa no, perchè per essa c'è un espresso divieto; ma è l'unico divieto previsto.

CONTI. Caro onorevole Orlando, è proprio un'illusione quella dell'abolizione della Repubblica.

ORLANDO. Ma questo mio è un semplice esempio, che cito appunto per la sua paradossalità. Non è come nominare il nome di Dio invano, caro onorevole Conti. (*Ilarità*).

Dunque, l'iniziativa, che non per nulla si distingue dall'emendamento, io la concepisco sempre connessa con una responsabilità di Governo, ed è perciò che, secondo me, anche oggi, anche nel regime vigente, essa non può ammettersi che sotto tale condizione; e quindi, dovunque vi sia un atto che si colleghi con una considerazione complessa di una situazione, che crei o sopprima una istituzione che è organo dello Stato, ivi è funzione di Governo e non di assemblea. Io trovo che, in questi tempi, si abusa dell'espressione che ha l'apparenza deferente verso il Parlamento, ma non la sostanza: si dice che il Parlamento decide su tutto; che tutto quindi si deferisca al Parlamento. Pare che sia un'attribuzione, ripeto, deferente; mentre si tratta di un pericoloso spostamento di autorità e di responsabilità. Il Parlamento decide nei limiti della sua competenza. Il diritto pubblico è, nel tempo stesso, un dovere e così reciprocamente. Non lo si può rinunziare nè trasferirlo. Il Parlamento è organo deliberativo, non attivo; non può quindi assumere responsabilità. Il volere che il Parlamento decida là dove occorre l'azione, è un errore, ed un errore pericoloso, perchè l'azione è essenzialmente individuale, e non può essere di un assemblea. L'assemblea interviene, delibera, giudica e resta irresponsabile, meno che davanti alla storia.

La mia opposizione, dunque, fu mossa da questa riserva: come si intende sopprimere un istituto e di una così alta importanza, sulla semplice iniziativa di un deputato, che neppure era stata fatta propria dalla Commissione? Aggiungi, inoltre, che l'abrogazione implicita non si verifica, e non si verifica, per ragioni che non ripeto, perchè sono esposte nella relazione ed io voglio abbreviare il mio discorso. Ne seguì una discussione alquanto vivace: in sostanza, io mi ero messo sul terreno della pura pregiudiziale, cioè a dire: occorre una legge e poi discuteremo il merito. Ora, dopo il discorso così efficace, cominciato già in Commissione, dall'onorevole Azara, il quale ha dichiarato che avrebbe presentato anche un ordine del giorno in cui riconosce e stabilisce la necessità di un disegno di legge, ordine del giorno che ha l'accettazione del Governo (almeno, così mi ha personalmente comunicato l'amico Grassi), constato che intorno a questo argomento si è determinata una comprensione generale, che mi ha confortato. Tutti si sono resi conto della delicatezza anche politica della questione, perchè nel giudizio di ciò che può apparire, sia pure infondatamente, come un'offesa, il criterio decisivo si qualifica specialmente per l'elemento soggettivo. Lo stesso gesto della mano sulla guancia può essere la carezza della madre al figlio e può essere l'offesa che prima si diceva che dovesse lavarsi col sangue: tutta questione d'intenzione. Ora, il generarsi in Sicilia, dell'impressione che questa forma sommaria di soppressione potesse avere il contenuto di un'intenzione offensiva, era indubbiamente desiderabile che non si verificasse; e, ripeto, mi confortò il constatare come questa sensibilità sia stata comune a tutti.

Io, dicendo ciò, non ho potuto rinunziare nè attenuare le ragioni di carattere tecnico per cui sono convinto che la presentazione di una legge speciale sia indispensabile. Io ho qui un documento interessante, cui accenno ora non per trattare il merito della que-

stione, che, ripeto, va trattato in altra sede, ma per avere un'idea della gravità veramente eccezionale della questione che non si può disinvoltamente risolvere come un semplice emendamento del disegno di legge attuale Questo documento consiste nelle conclusioni del pubblico ministero davanti all'Alta Corte siciliana a proposito di quella sentenza di cui tanto si è parlato e su cui non mi soffermo, perchè ho detto che, secondo me, tutta la questione va rinviata in altra propria sede. Notate che queste conclusioni non erano già favorevoli al ricorso della Regione, ma anzi ne chiedevano il rigetto. Esse appartengono ad un magistrato degno del maggior rispetto e considerazione, il Sostituto Procuratore generale di Cassazione Eula, che è fra i più stimati, e con ragione. Ora vedete quali sviluppi potrebbe avere l'argomento; vorrei soltanto che vi rendeste conto della estrema delicatezza dell'argomento che non si poteva quindi definire e chiudere con l'articolo soppressivo. Premetto come un ricordo che lo Statuto siciliano fu approvato con decreto luogotenenziale — non c'era altro modo per legiferare — il 15 maggio 1946. Ora la citata conclusione del pubblico ministero afferma che questa legge di approvazione non ha carattere di legge costituzionale· « nè originariamente, nè a posteriori per successiva elevazione. Non originariamente, in quanto detta legge fu emanata sotto forma di regio decreto legislativo, durante il regime normativo particolare, dominato dal decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e successivo decreto legge luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, nel quale, non solo non era preveduta e regolata la emanazione di leggi costituzionali formali, ma la materia costituzionale, anche come contenuto, e con riferimento quanto meno ai princìpi ed elementi fondamentali della Costituzione; il che indubbiamente deve dirsi di quella profonda innovazione, tale da imprimere una nuova fisionomia allo Stato, che è costituita dal sistema regionalistico ». Fermiamoci un momento per rilevare tutta la incertezza del concetto di « materia costituzionale » dato che la scienza, almeno come tendenza generale, non è in grado di definire il senso materiale di costituzione, dovendosi, invece, riferire questa definizione al lato formale del documento che, assunto come costituzione, attribuisce questo carattere al contenuto del documento. Leggiamo ancora un altro passo di queste conclusioni: « Deriva da tutto ciò che la prima approvazione dello Statuto siciliano è avvenuta — come altrimenti non poteva non avvenire — per legge ordinaria, la quale in quanto tale, se poteva bastare a legittimare un regime regionale provvisorio, ed altresì a porre degli indicativi per il futuro esercizio del potere costituente in ordine allo Statuto stesso, non aveva potestà di impegnare, di dettare imperativi per la Costituzione ».

Non occorre qui soffermarsi più a lungo intorno a questioni assai gravi per le loro difficoltà teoriche e per le loro conseguenze pratiche, attinenti, le une e le altre, nientemeno che alle origini storico-giuridiche del regime stesso attuale. Derivò esso da uno sviluppo tradizionale, fondato dunque su leggi ed emendate da organi del regime anteriore, o fu invece una rivoluzione legittimata dal fatto? La scienza costituzionale ci offre gli esempi tipici. Abbiamo da un lato le riforme come tradizione, come sviluppi evolutivi, sul tipo romano o inglese cui accennammo dianzi; dall'altro lato le rivoluzioni nel senso di un sovvertimento violento e totale come quella francese del 1789 o quella russa dell'ottobre 1917. In Italia, si sarebbe avuta come una terza specie che non è tutta tradizione e non è tutta rivoluzione. Del regime precedente sono persino rimaste in vigore quasi tutte le leggi fasciste! Ma dall'altro lato, com'è possibile negare il carattere rivoluzionario a quel mutamento che è nel tempo stesso di forma del Governo e di testo di Costituzione? Quanto meno, in quest'ultimo senso, il carattere rivoluzionario degli eventi non può essere negato; e allora, riferendoci al sistema adottato da quell'eminente magistrato (la cui autorità personale dà maggiore peso al valore delle sue argomentazioni), non tiene conto che tanto il decreto legge luogotenenziale del 25 giugno 1944 quanto il successivo del 16 marzo 1946 derivavano dalla stessa fonte di quell'altro decreto legge luogotenenziale che aveva approvato lo Statuto di Sicilia. Con ciò intendo dire che, se il carattere rivoluzionario di alcuni di quegli atti non è ne-

gabile, manca o almeno è discutibile l'*ubi consistam* che neghi la giustificazione, come tali, ad altri atti formalmente identici.

Io ho voluto fare queste osservazioni solo per avvertire tutta la delicatezza di questa questione, che non conveniva affrontare in una maniera che pareva quasi violenta, al modo istesso — si direbbe — come taluno giudica del carattere della gente della mia Isola, che mi è cara, ma che mi è soprattutto cara, perchè so che non è seconda a nessuna nel sentimento di patriottismo e di italianità. (*Vivi applausi*).

Al qual proposito, spontanea si offre la evocazione di un incancellabile ricordo della mia vita.

Durante l'occupazione tedesca, avevo fatto il mio periodo di reclusione ecclesiastica, detto, credo, « ritiro », come termine spirituale, perchè mi sarebbe seccato non poco di esser prelevato come un ostaggio, e ciò specialmente per un punto di onore, non potendo ammettere che uno si faccia prendere come uno sciocco; e in quei lunghi mesi di ritiro avevo avuto compagno un sacerdote, che era il mio ospite, un arcivescovo veramente santo uomo, di cui ho pianto di recente la perdita. Orbene, quando il 4 giugno potei, finalmente, tornare a respirare l'aria libera, la immediata mia preoccupazione fu la Sicilia. Vi era qui un'atmosfera di pessimismo; dico a Roma. Si diceva cosa, che mi duole ripetere: « La Sicilia è dominata ormai da uno spirito separatista ». Per quanto personalmente e per pura intuizione, tutta la mia volontà, allora, fu tesa nel senso di recarmi subito in Sicilia, mentre ancora si combatteva sulla linea gotica, e tutti i mezzi di comunicazione erano distrutti. Dovetti pregare il Comando americano di farmi partire con un aereo militare: l'ottenni. Partii ed arrivai nella mia Isola nei primi di luglio; poco dopo, parlai al pubblico in una grande sala, quella della Società di storia patria, adiacente al convento di San Domenico. Altoparlanti ripetevano nella piazza il mio discorso, nel quale feci questa affermazione: « Non è concepibile una Sicilia senza l'Italia, come non è concepibile un'Italia senza la Sicilia ». (*Vivi applausi da tutti i settori*).

E l'applauso fu unanime, non ci fu una voce discordante. Questo sentimento deve garantirci; deve far perdonare delle parole non abbastanza misurate, che qualche volta sentiamo pronunziare: l'anima siciliana è italiana. Ricordo, a titolo aneddotico, come proprio in quel periodo venne la chiamata di leva: ancora la guerra non era finita, si parlava di una spedizione nel Giappone, e si era sparsa la voce (voi sapete bene come sia facile che notizie infondate si diffondano talvolta nelle popolazioni) che i giovani nostri chiamati sotto le armi dovessero far parte di quella spedizione. E cominciò un movimento di rifiuto alla presentazione alle armi. Io mi recai alla Università in mezzo agli studenti e dissi: « Come mai, un Siciliano si rifiuta di battersi? Cosa è questa vergogna? » La risposta fu: « Come vuole, professore, che noi potremmo batterci accanto a degli alleati che ci contestano Trieste? ». Voi vedete come il cosiddetto separatismo assumesse la forma più squisitamente patriottica: quei giovani si sentivano profondamente offesi per Trieste, che è tutto ciò che di più puro e di più sacro possa esserci per l'anima italiana. (*Vivissimi e prolungati applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annnuzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno. Sulle pubblicazioni che illustrano certe morbose manifestazioni della malavita in Italia, a scapito del decoro nazionale e dell'educazione della gioventù.

GASPAROTTO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali furono le ragioni per cui venne improvvisamente soppresso il II biennio di agraria all'Università di Padova e ne venne

data comunicazione tardiva dal Senato Accademico, con la non ratifica della già assicurata istituzione del III anno di facoltà.

Già gli studenti del II biennio, da tre mesi, avevano effettuato l'iscrizione e pagate le tasse relative poichè il Senato Accademico aveva affermato doversi considerare, il III anno di agraria, istituito in Padova; ed ora molti studenti per le condizioni create, sia scolastiche che economiche, sono impossibilitati a continuare, con trasferimento in altra sede universitaria.

A ciò aggiungiamo cosa certo nota al Ministro della pubblica istruzione e che riguarda l'importanza della regione veneta nel campo nazionale, dal punto di vista dell'agricoltura.

Chiediamo infine al Ministro se non crede opportuno intervenire personalmente autorizzando d'urgenza l'inizio legale del III anno di agraria presso l'Università.

GELMETTI, CONCI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda equiparare nella valutazione agli effetti degli attuali concorsi, le lauree abilitanti, ottenute prima della legge Gentile, ai diplomi di abilitazione, ottenuti dopo il 1924, per esami, nella considerazione che non deve ridondare a danno degli abilitati per laurea, il fatto di essere nati prima degli altri e di aver raggiunto la laurea, quando non esisteva affatto e non si parlava ancora di esame di abilitazione.

E ciò in particolare per i concorrenti per soli titoli e vecchi laureati, quali si trovano nella categoria degli ex perseguitati politici.

GELMETTI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Autorizzazione straordinaria di spesa di lire 1.500 milioni per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione (150).

2. Riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata (58).

3. Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane (117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie (72-B) (*Approvato dal Senato e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

5. RAFFEINER. - Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini (121).

La seduta è tolta (ore 19,05).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.